Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione del 12 maggio 2003	L 117	1	13.5.2003
►M2	Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione del 10 marzo 2004	L 112	1	19.4.2004
►M3	Regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005	L 19	27	21.1.2005
►M4	Regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005	L 19	34	21.1.2005
►M5	Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione dell'11 marzo 2005	L 66	10	12.3.2005
►M6	Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione del 1º febbraio 2006	L 29	31	2.2.2006
►M7	Regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione del 7 febbraio 2006	L 36	25	8.2.2006
►M8	Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006	L 379	98	28.12.2006
►M9	Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione del 28 giugno 2007	L 191	1	21.7.2007
►M10	Regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007	L 320	13	6.12.2007
►M11	Regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione del 5 maggio 2008	L 118	12	6.5.2008
►M12	Regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione del 21 maggio 2008	L 132	7	22.5.2008
►M13	Regolamento (CE) n. 523/2008 della Commissione dell'11 giugno 2008	L 153	23	12.6.2008
►M14	Regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione del 4 agosto 2008	L 207	9	5.8.2008
►M15	Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009	L 188	14	18.7.2009

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]), visto il progetto comune approvato il 12 settembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ([4]), istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.

(2) Il comitato scientifico direttivo ha formulato, sin dall'adozione di tale direttiva, una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inidonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare animale.

(3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare a seconda della natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le eventuali utilizzazioni di taluni materiali di origine animale e definire norme per l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale diversa da quella nei mangimi e norme per la loro eliminazione.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la normativa comunitaria in materia ambientale. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della normativa esistente in materia ambientale né ostacola l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione dell'ambiente, segnatamente per quanto concerne i rifiuti biodegradabili.

(5) La conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1º e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, ha avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione

([1]) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 40.
([2]) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 32.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 84), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 70) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.
([4]) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico il più ampio possibile sul futuro della normativa comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

(6) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali ([1]), ha chiesto un divieto dell'uso di proteine animali nei mangimi fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Secondo i pareri scientifici, la pratica di alimentare una specie animale con proteine derivate dai corpi o parti di corpi della stessa specie presenta il rischio di diffondere malattie. Come misura precauzionale, questa pratica deve pertanto essere vietata. Devono essere adottate norme di attuazione al fine di assicurare la necessaria separazione dei sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati nei mangimi in ogni fase della trasformazione, del magazzinaggio e del trasporto. Tuttavia, devono poter essere stabilite deroghe a tale divieto generale in relazione ai pesci e agli animali da pelliccia, se avallate da pareri scientifici.

(8) I rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale possono essere altresì un vettore di diffusione di malattie. Tutti i rifiuti di questo genere provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali devono essere eliminati in modo sicuro. I rifiuti di cucina e ristorazione prodotti all'interno della Comunità non devono essere utilizzati per nutrire animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

(9) A partire dall'ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti di origine animale. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

(10) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, immagazzinati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, di incenerimento o di coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

(11) La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ([2]) non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali. È necessario stabilire prescrizioni minime per tali impianti di incenerimento onde proteggere la salute pubblica e degli animali. In attesa dell'adozione di requisiti comunitari, gli Stati membri possono adottare la normativa in materia ambientale per detti impianti. Requisiti meno severi devono applicarsi agli impianti di incenerimento a bassa capacità, come quelli situati nelle aziende agricole e nei crematori

([1]) GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 281.
([2]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

▼B

per animali da compagnia, in considerazione del rischio minore presentato dal materiale trattato e per evitare trasporti non necessari di sottoprodotti di origine animale.

(12) Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure particolareggiate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.

(13) Deroghe alle norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale possono rivelarsi appropriate per agevolare l'alimentazione di animali non destinati al consumo umano. Le autorità competenti devono controllare tali utilizzazioni.

(14) Possono altresì risultare opportune deroghe che consentano l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in loco in condizioni controllate. La Commissione deve ricevere le informazioni necessarie per essere in grado di monitorare la situazione e per stabilire, se del caso, norme di attuazione.

(15) È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni devono includere procedure di verifica.

(16) La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE ([1]) e 97/579/CE ([2]) devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario. In particolare, occorrono ulteriori pareri scientifici sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale in fertilizzanti organici e ammendanti. In attesa dell'adozione di norme comunitarie alla luce di detti pareri, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe di quelle previste nel presente regolamento, a condizione che tali norme rispettino la restante normativa comunitaria applicabile.

(17) Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano molto da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario svolgere un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.

(18) Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa comunitaria sui sottoprodotti di origine animale.

(19) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare, le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana) sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario applicare requisiti particolari all'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, segnatamente nelle regioni con un livello sanitario elevato.

(20) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di riconoscimento associato a una procedura

([1]) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).
([2]) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE.

▼B

comunitaria di ispezione che consenta di garantire che le condizioni del riconoscimento stesso siano rispettate. L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e di materie prime per la loro produzione può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare per quanto concerne le garanzie richieste riguardo ai residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ([1]). Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione dei materiali che beneficiano di siffatte deroghe.

(21) I sottoprodotti di origine animale in transito nella Comunità e quelli provenienti dalla Comunità e destinati all'esportazione possono comportare un rischio per la salute pubblica e degli animali all'interno della Comunità. A detti movimenti devono quindi applicarsi talune prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(22) Il documento di accompagnamento dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato sanitario deve essere mantenuto al fine di verificare la destinazione di taluni prodotti importati.

(23) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ([2]), persegue dette finalità.

(24) Il Consiglio e la Commissione hanno adottato varie decisioni di applicazione delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE. La direttiva 92/118/CEE è stata inoltre modificata in maniera sostanziale e si prevedono ulteriori modificazioni. Di conseguenza, un gran numero di atti comunitari disciplina attualmente il settore dei sottoprodotti di origine animale e sussiste l'esigenza di una semplificazione.

(25) Una tale semplificazione consentirà inoltre una maggiore trasparenza per quanto riguarda le norme sanitarie specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme sanitarie specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolamentazione. Occorre pertanto mantenere e, per garantire la tutela della salute pubblica e degli animali, rafforzare le norme sanitarie particolareggiate per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(26) I prodotti in questione devono essere assoggettati alle norme di controllo veterinario, ivi compresi controlli effettuati da esperti della Commissione, e alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([3]).

([1]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27).
([3]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

▼B

(27) Sono necessari controlli efficaci sui prodotti importati nella Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante l'attuazione dei controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([1]).

(28) Pertanto, la direttiva 90/667/CEE, la decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali ([2]), e la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione ([3]), devono essere abrogate.

(29) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente istituito dal regolamento (CE) 178/2002 ([4]).

(30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([5]),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per:

a) la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali;

b) l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

b) al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda di origine;

c) ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione

([1]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
([2]) GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.
([3]) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.
([4]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([5]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

dei pesci catturati per fini commerciali e dei corpi o parti di animali selvatici utilizzati per produrre trofei di caccia;

d) agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;

e) ai rifiuti di cucina e ristorazione, salvo se:

i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

ii) destinati al consumo animale; o

iii) destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio;

f) agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione; e

g) al transito per via marittima o aerea.

3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate all'eradicazione e al controllo di talune malattie.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) **sottoprodotti di origine animale:** corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;

b) **materiali di categoria 1:** sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4;

c) **materiali di categoria 2:** sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5;

d) **materiali di categoria 3:** sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;

e) **animale:** qualsiasi animale vertebrato o invertebrato (inclusi pesci, rettili e anfibi);

f) **animale di allevamento:** animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti (inclusi carni, latte e uova), lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto di origine animale;

g) **animale selvatico:** animale non detenuto dall'uomo;

h) **animale da compagnia:** animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;

i) **autorità competente:** l'autorità centrale di uno Stato membro competente a garantire l'osservanza del presente regolamento, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo, segnatamente per il controllo dell'alimentazione degli animali, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;

j) **immissione sul mercato:** qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati oggetto del presente regolamento, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

k) **scambi:** il commercio tra Stati membri di prodotti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;

l) **transito:** qualsiasi spostamento attraverso la Comunità da un paese terzo ad un altro;

▼B

m) **produttore:** qualsiasi persona la cui attività sia volta alla produzione di sottoprodotti di origine animale;

n) **TSE:** tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili, ad eccezione di quelle riscontrabili nell'uomo;

o) **materiali specifici a rischio:** materiali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([1]).

2. Si applicano anche le definizioni specifiche figuranti nell'allegato I.

Articolo 3

Obblighi generali

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati sono raccolti, trasportati, immagazzinati, manipolati, trasformati, eliminati, immessi sul mercato, esportati, trasportati in transito e utilizzati in conformità del presente regolamento.

▼M15

2. Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare nella legislazione nazionale l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti non contemplati negli allegati VII e VIII in attesa dell'adozione di una decisione della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'eventuale ricorso a questa possibilità.

▼B

3. Gli Stati membri provvedono, su base individuale o in cooperazione con gli altri Stati, affinché siano prese le misure adeguate e sussista un'infrastruttura sufficiente a garantire il rispetto della prescrizione di cui al paragrafo 1.

CAPO II

CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO, ELIMINAZIONE, TRASFORMAZIONE, USO E MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 4

Materiali di categoria 1

1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

([1]) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60).

▼B

iv) animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ([1]); e

v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

b) i) i materiali specifici a rischio; e

ii) ove i materiali specifici a rischio non siano stati rimossi al momento dello smaltimento, i corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([2]), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 1:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 ovvero, su richiesta dell'autorità competente, il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi passare all'eliminazione finale come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

c) ad esclusione dei materiali di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi passare all'eliminazione finale come rifiuti mediante sotterramento in una discarica

([1]) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
([2]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

▼B

riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ([1]);

d) in caso di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera e), sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE; o

▼M15

e) in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, sono eliminati con altri metodi riconosciuti dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a d).

▼B

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 1 riconosciuti a norma dell'articolo 10.

4. ►M15 I materiali di categoria 1 possono essere importati o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. ◄ Tuttavia, l'importazione o l'esportazione di materiali specifici a rischio ha luogo solo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 5

Materiali di categoria 2

1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;

f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e

([1]) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

▼B

g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 2:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta dell'autorità competente, il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi:

i) essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12; o

ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti, in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 14, ad un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e dei dispositivi medici;

c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, e:

▼M15

i) se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

▼B

ii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15; o

iii) sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

▼M15

d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità adottate dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

▼B

e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, di latte e di colostro e qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi:

i) sono utilizzati senza trasformazione come materie prime in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15, oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 18;

ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al presente regolamento; o

▼M15

iii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

▼B

f) se si tratta di corpi interi o parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, sono utilizzati per produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 18; o

▼M15

g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a f).

▼B

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2, ad eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 2 riconosciuti a norma dell'articolo 10.

▼M15

4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

Articolo 6

Materiali di categoria 3

1. I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

▼B

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 3:

a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;

b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12 o in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;

c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 17;

d) sono trasformati in un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 18;

e) sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18;

f) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15;

▼M15

g) se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera l), sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione o, in attesa dell'adozione di tali modalità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

h) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente rego-

▼M15

lamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3; o

i) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a h).

▼B

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 3 riconosciuti a norma dell'articolo 10.

Articolo 7

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati, ad eccezione dei rifiuti alimentari della categoria 3, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

2. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite adeguate disposizioni per garantire che i materiali di categoria 1 e 2 siano raccolti e trasportati conformemente all'allegato II.

4. Conformemente all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ([1]), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 avvengano senza pericolo per la salute umana e senza danno per l'ambiente.

5. Il magazzinaggio dei prodotti trasformati è effettuato unicamente presso gli impianti di magazzinaggio riconosciuti a norma dell'articolo 11.

6. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente articolo allo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nello stesso Stato membro.

Articolo 8

Spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati verso altri Stati membri

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono spediti verso altri Stati membri unicamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio di materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2 e proteine animali trasformate. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione di invio all'utilizzazione del metodo di trasformazione 1.

([1]) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

▼B

3. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati di cui al paragrafo 2 sono:

a) accompagnati da un documento commerciale o, se prescritto dal presente regolamento, da un certificato sanitario;

b) inoltrati direttamente all'impianto di destinazione, che deve essere stato riconosciuto conformemente al presente regolamento.

4. In caso di invio da parte di uno Stato membro ad un altro Stato membro di materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2 e proteine animali trasformate, l'autorità competente del luogo di origine informa l'autorità competente del luogo di destinazione sulla spedizione di ogni singola partita, mediante il sistema ANIMO o un altro metodo concordato. Il messaggio contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

5. Quando è informata della spedizione conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente del luogo di destinazione informa, mediante il sistema ANIMO o un altro metodo concordato, l'autorità competente del luogo d'origine dell'arrivo di ogni singola partita.

6. Lo Stato membro di destinazione assicura, tramite controlli regolari, che gli impianti designati sul proprio territorio utilizzino le partite esclusivamente per i fini autorizzati e conservino una documentazione completa che dimostri il rispetto del presente regolamento.

Articolo 9

Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite. Il registro contiene le informazioni di cui all'allegato II ed è conservato per il periodo ivi specificato.

2. Tuttavia, il presente articolo non si applica allo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o localmente tra aziende agricole e utenti situati nello stesso Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRANSITO, DI MAGAZZINAGGIO, DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO, DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1 E 2, DEGLI IMPIANTI OLEOCHIMICI DI CATEGORIA 2 E 3, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS E DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Articolo 10

Riconoscimento degli impianti di transito

1. Gli impianti di transito di categoria 1, 2 e 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di transito di categoria 1 o 2 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, capitolo II, parte B;

c) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

▼B

3. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di transito di categoria 3 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 3 conformemente all'allegato III, capitolo II, parte A;

c) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

Articolo 11

Riconoscimento degli impianti di magazzinaggio

1. Gli impianti di magazzinaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di magazzinaggio devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capitolo III; e

b) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

Articolo 12

Riconoscimento degli impianti di incenerimento e coincenerimento

1. L'incenerimento e coincenerimento di prodotti trasformati sono effettuati conformemente alla direttiva 2000/76/CE. L'incenerimento e coincenerimento di sottoprodotti di origine animale sono effettuati conformemente alla direttiva 2000/76/CE o, ove essa non sia d'applicazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti a riconoscimento ai sensi di detta direttiva o in conformità dei paragrafi 2 o 3.

2. Ai fini del riconoscimento, da parte dell'autorità competente, per l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale, un impianto di incenerimento o coincenerimento ad alta capacità a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE deve soddisfare:

a) le condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo I;

b) le condizioni di funzionamento di cui all'allegato IV, capitolo II;

c) i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo III, riguardo all'evacuazione delle acque;

d) i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo IV, riguardo ai residui;

e) i requisiti di misurazione della temperatura di cui all'allegato IV, capitolo V; e

f) le condizioni riguardanti il funzionamento anomalo di cui all'allegato IV, capitolo VI.

3. Ai fini del riconoscimento, da parte dell'autorità competente, per l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale, un impianto di incenerimento o coincenerimento a bassa capacità a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE deve:

▼M1

a) essere utilizzato unicamente per l'eliminazione degli animali da compagnia, sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1 ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE;

▼B

b) se installato in un'azienda, essere utilizzato unicamente per l'eliminazione di materiali provenienti da tale azienda;

c) soddisfare le condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo I;

d) soddisfare le condizioni di funzionamento applicabili di cui all'allegato IV, capitolo II;

e) soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, capitolo IV, riguardo ai residui;

f) soddisfare i requisiti di misurazione della temperatura applicabili di cui all'allegato IV, capitolo V;

g) soddisfare le condizioni riguardanti il funzionamento anomalo di cui all'allegato IV, capitolo VI; e

▼M1

h) soddisfano le condizioni dell'allegato IV, Capitolo VII se utilizzati per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b.

▼B

4. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

▼M15

5. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere modificati dalla Commissione alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

Articolo 13

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2

1. Gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio di materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato V, capitolo II, e all'allegato VI, capitolo I;

c) essere convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato V, capitolo V;

d) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25;

e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26; e

f) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

Articolo 14

Riconoscimento degli impianti oleochimici di categoria 2 e 3

1. Gli impianti oleochimici devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

▼B

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici di categoria 2 devono:

a) provvedere alla trasformazione di grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2 conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III;

b) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo in funzione dei procedimenti impiegati;

c) tenere un registro delle informazioni ottenute in applicazione della lettera b) da presentare all'autorità competente; e

d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

3. Ai fini del riconoscimento, un impianto oleochimico di categoria 3 deve provvedere alla trasformazione di grassi fusi ottenuti unicamente da materiali di categoria 3 e soddisfare i pertinenti requisiti di cui al paragrafo 2.

4. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

Articolo 15

Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

1. Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo II, parte A;

b) provvedere alla manipolazione e alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato VI, capitolo II, parti B e C;

c) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26;

d) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo; e

e) fare in modo che i residui della digestione e il compost, a seconda dei casi, siano conformi alle norme microbiologiche di cui all'allegato VI, capitolo II, parte D.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

CAPO IV

IMMISSIONE SUL MERCATO E UTILIZZAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI, ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI

Articolo 16

Disposizioni generali di polizia sanitaria

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII oggetto di scambi non siano originari di un'azienda

▼B

situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui è sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto, né siano originari di un impianto o di una zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione zoosanitaria degli Stati membri o di regioni degli Stati membri, salvo se i prodotti sono trattati in conformità del presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono garantire che i prodotti siano ottenuti da animali che:

a) provengono da un'azienda, un territorio o una parte di esso o, nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, da un'azienda, una zona o una parte di essa, non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare alle restrizioni previste nell'ambito delle misure di controllo delle malattie imposte dalla normativa comunitaria o connesse alla presenza di una malattia trasmissibile grave di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ([1]);

b) non sono stati macellati in un impianto in cui erano presenti, al momento della macellazione, animali affetti o che si sospetta fossero affetti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a).

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII, provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi, i prodotti:

a) siano stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti conformi a tutte le condizioni di polizia sanitaria, o in momenti diversi;

b) siano stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria in questione conformemente al presente regolamento in un impianto a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato detto problema;

c) siano adeguatamente identificati;

▼M15

d) rispettino i requisiti di cui agli allegati VII e VIII, o le modalità di applicazione che la Commissione dovrà stabilire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

▼B

►M15 In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere stabilite con decisioni adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 33, paragrafo 4. ◄ Tali decisioni tengono conto delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali e delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate; esse precisano inoltre le misure necessarie per tutelare la salute degli animali nella Comunità.

([1]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

Articolo 17

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3

1. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capitolo I, e all'allegato VII, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio solo di materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V, capitolo II, e all'allegato VII;

c) essere convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato V, capitolo V;

d) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25;

e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26; e

f) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato VII, capitolo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

Articolo 18

Riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

1. Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono:

a) impegnarsi, in funzione dei requisiti specifici previsti nell'allegato VIII per i prodotti ottenuti nell'impianto, a:

   i) rispettare le condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento;

   ii) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo in funzione dei procedimenti impiegati;

   iii) in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzare in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente regolamento siano rispettate;

   iv) tenere un registro delle informazioni ottenute in applicazione dei punti ii) e iii) da presentare all'autorità competente. I risultati dei controlli e delle prove sono conservati per almeno due anni;

   v) informare l'autorità competente, se dall'esito delle analisi di laboratorio di cui al punto iii) o da altre informazioni a loro disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio per la salute degli animali o la salute pubblica; e

b) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

▼B

Articolo 19

Immissione sul mercato e esportazione di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi vengano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) siano stati elaborati in un impianto di trasformazione di categoria 3 riconosciuto e controllato conformemente all'articolo 17;

b) siano stati elaborati esclusivamente a partire da materiali di categoria 3, come specificato nell'allegato VII;

c) siano stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato VII e in modo tale da assicurare il rispetto dell'articolo 22; e

d) soddisfino i requisiti specifici di cui all'allegato VII.

Articolo 20

Immissione sul mercato e esportazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare, i prodotti tecnici diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 e i sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato VIII siano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) soddisfino:

   i) i requisiti specifici di cui all'allegato VIII; o

   ii) i requisiti specifici di cui al pertinente capitolo dell'allegato VII, se un prodotto può essere utilizzato sia come prodotto tecnico sia come materia prima per mangimi e nell'allegato VIII non figurano requisiti specifici al riguardo; e

b) provengano da impianti riconosciuti e controllati conformemente all'articolo 18 ovvero, se si tratta dei sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, da altri impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria in campo veterinario.

▼M15

2. Gli Stati membri provvedono affinché i fertilizzanti organici e gli ammendanti ottenuti da prodotti trasformati diversi da quelli derivanti dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente siano immessi sul mercato o esportati unicamente se rispettano le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

3. Gli Stati membri provvedono affinché i derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2 siano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) siano stati elaborati in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 14 a partire da grassi fusi ottenuti dalla trasformazione di materiali di categoria 2 in un impianto di trasformazione di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 13 con l'utilizzazione di uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5;

b) siano stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato VI; e

c) soddisfino ogni requisito specifico di cui all'allegato VIII.

Articolo 21

Misure di salvaguardia

L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati negli allegati VII e VIII del presente regolamento.

Articolo 22

Restrizioni dell'uso

1. È vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nei seguenti casi:

a) alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; e

c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

▼M15

2. La Commissione stabilisce regole riguardanti le misure di controllo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

Altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, previa consultazione del comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

CAPO V

DEROGHE

Articolo 23

Deroghe relative all'uso dei sottoprodotti di origine animale

1. Gli Stati membri possono autorizzare, sotto il controllo dell'autorità competente:

a) l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca; e

▼B

b) l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 18.

2. a) Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'uso dei sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera b) per l'alimentazione degli animali di cui alla lettera c), sotto il controllo dell'autorità competente e nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX.

b) I sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera a) sono:

i) i materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

ii) i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l).

c) Gli animali di cui alla lettera a) sono:

i) animali da giardino zoologico;

ii) animali da circo;

iii) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

iv) animali da pelliccia;

v) animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano;

vi) cani allevati in mute o canili riconosciuti; e

vii) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

▼M15

d) Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l'uso, sotto il controllo dell'autorità competente, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), per l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette, secondo modalità stabilite dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

3. Gli Stati membri informano la Commissione:

a) del ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 2; e

b) delle misure di controllo introdotte per garantire che i sottoprodotti di origine animale considerati siano usati solo per i fini autorizzati.

4. Gli Stati membri compilano l'elenco degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma del paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii) all'interno del proprio territorio. A fini ispettivi e di rintracciabilità dell'origine dei prodotti in questione, ciascun utente e ciascun centro di raccolta ricevono un numero ufficiale.

L'autorità competente sorveglia i locali degli utenti e dei centri di raccolta di cui al comma precedente e ha libero accesso in qualsiasi momento a tutte le loro parti per accertare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 2.

Qualora tale ispezione evidenzi che le suddette norme non vengono osservate, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni.

▼M15

5. Le modalità di applicazione delle misure di controllo possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono

▼M15

adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

Articolo 24

Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. L'autorità competente può, se necessario, decidere che:

a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento;

b) i seguenti sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco:

   i) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

   ii) materiali di categoria 2; e

   iii) materiali di categoria 3; e

c) i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove si manifesti una malattia di cui alla lista A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), se l'autorità competente rifiuta il trasporto al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la capacità di detti impianti è insufficiente.

2. Non possono essere concesse deroghe per i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i).

3. Nel caso di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la combustione o il sotterramento possono aver luogo conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), solo se l'autorità competente autorizza e sottopone a controllo il metodo utilizzato ed è certa che esso escluda qualsiasi rischio di trasmissione delle TSE.

4. Gli Stati membri informano la Commissione:

a) del ricorso alle possibilità offerte dal paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2; e

b) delle zone da essi considerate isolate ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e dei motivi di tale categorizzazione.

5. L'autorità competente adotta le misure necessarie:

a) per assicurare che la combustione o il sotterramento di sottoprodotti di origine animale non mettano in pericolo la salute animale o umana;

b) per evitare l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata di sottoprodotti di origine animale.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

CAPO VI

CONTROLLI E ISPEZIONI

Articolo 25

Autocontrollo degli impianti

1. I gestori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o i loro rappresentanti adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento. Essi introducono, attuano e mantengono attiva una procedura permanente elaborata conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). In particolare:

a) identificano e controllano i punti critici di controllo negli impianti;

b) stabiliscono e applicano metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici di controllo;

c) nel caso degli impianti di trasformazione, prelevano campioni rappresentativi per verificare:

   i) la conformità di ciascuna partita trasformata con le norme stabilite dal presente regolamento per i prodotti interessati; e

   ii) la conformità con i livelli massimi di residui fisico-chimici consentiti dalla normativa comunitaria;

d) registrano i risultati dei controlli e delle prove di cui alle lettere b) e c) e li conservano per almeno due anni affinché possano essere presentati alle autorità competenti;

e) introducono un sistema che consenta la rintracciabilità di ciascuna partita spedita.

2. Qualora i risultati della prova su campioni prelevati a norma del paragrafo 1, lettera c), non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il gestore dell'impianto di trasformazione deve:

a) notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;

b) ricercarne le cause;

c) sottoporre nuovamente a trasformazione o eliminare la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;

d) assicurare che nessun materiale contaminato o sospettato di esserlo sia rimosso dall'impianto prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo dell'autorità competente e che si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento conformemente alle norme previste dal presente regolamento, salvo se il materiale è destinato ad essere eliminato;

e) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;

f) esaminare i registri concernenti i sottoprodotti di origine animale corrispondenti al campione di prodotto finito; e

g) procedere a un'adeguata decontaminazione e ripulitura dell'impianto.

▼M15

3. La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

Articolo 26

Controlli ufficiali e elenco degli impianti riconosciuti

1. L'autorità competente procede periodicamente ad ispezioni e controlli presso gli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento. Le ispezioni e i controlli degli impianti di trasformazione sono effettuati conformemente all'allegato V, capitolo IV.

2. La frequenza delle ispezioni e dei controlli dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti elaborati, nonché dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

3. Se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che uno o più requisiti previsti dal presente regolamento non sono soddisfatti, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.

4. Ciascuno Stato membro compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento e assegna a ciascun impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività. Gli Stati membri inviano copia dell'elenco e dei relativi aggiornamenti alla Commissione e agli altri Stati membri.

▼M15

5. La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

CAPO VII

CONTROLLI COMUNITARI

Articolo 27

Controlli comunitari negli Stati membri

1. Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco, ove necessario ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle che disciplinano la procedura di cooperazione con le competenti autorità nazionali, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

CAPO VIII

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO DI TALUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Articolo 28

Disposizioni generali

Le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.

▼M15

Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata purché tali materie prime siano contrassegnate in modo indelebile e a condizioni specifiche stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

Articolo 29

Divieti e rispetto della normativa comunitaria

1. Le importazioni e il transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati sono autorizzati esclusivamente nel quadro del presente regolamento.

2. Le importazioni e il transito nella Comunità dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII possono essere effettuati solo se tali prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 6.

3. I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, salvo altrimenti disposto negli stessi allegati, provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e aggiornare secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

L'elenco può essere combinato con altri elenchi definiti a fini sanitari o di polizia sanitaria.

Nel redigere tale elenco si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a) la normativa del paese terzo;

b) l'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi d'ispezione nel paese terzo, i poteri attribuiti a tali servizi e la sorveglianza cui sono sottoposti, nonché l'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;

c) le effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

d) le garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;

e) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e i risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;

f) i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;

▼B

g) la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe comportare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;

h) la regolarità e rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate nelle liste A e B dell'UIE o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE;

i) le norme vigenti nel paese terzo e la relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi.

4. I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, ad eccezione dei prodotti tecnici, devono provenire da impianti compresi in un elenco comunitario redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione, attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

Gli elenchi approvati vengono modificati come segue:

a) la Commissione informa gli Stati membri circa le modifiche proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di impianti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle modifiche medesime;

b) gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi, a decorrere dalla ricezione delle modifiche agli elenchi di impianti di cui alla lettera a), per inviare osservazioni scritte alla Commissione;

c) nel caso in cui almeno uno Stato membro faccia commenti per iscritto, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive il punto all'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

d) qualora la Commissione non riceva alcun commento dagli Stati membri entro il termine previsto alla lettera b), si considera che essi abbiano accettato le modifiche agli elenchi. La Commissione informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni da tali impianti sono autorizzate cinque giorni lavorativi dopo che gli Stati membri hanno ricevuto tale informazione.

5. I prodotti tecnici di cui all'allegato VIII devono provenire da impianti riconosciuti e registrati dalle autorità competenti dei paesi terzi.

6. Salvo disposizioni contrarie contenute negli allegati VII e VIII, un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste in detti allegati e provengono da impianti che assicurano il rispetto di tali condizioni deve accompagnare le partite dei prodotti indicati in detti allegati.

7. In attesa dell'elaborazione dell'elenco di cui al paragrafo 4 e dell'adozione dei modelli di certificati di cui al paragrafo 6, gli Stati membri mantengono i controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE e i certificati previsti dalle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 30

Equivalenza

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, può essere adottata una decisione con cui si riconosce che le misure sanitarie applicate da un paese terzo, da un gruppo di paesi terzi o da una regione

▼B

di un paese terzo, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e al trasporto di una o più categorie di prodotti di cui agli allegati VII e VIII, offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, purché il paese terzo fornisca prove oggettive al riguardo.

La decisione precisa le condizioni relative all'importazione e/o al transito di sottoprodotti di origine animale da tale paese, gruppo di paesi o regione.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernono tra l'altro quanto segue:

a) la natura ed il contenuto del certificato sanitario che deve accompagnare il prodotto;

b) le specifiche esigenze sanitarie applicabili alle importazioni e/o al transito nella Comunità; e

c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modificazione di elenchi di regioni o impianti dai quali sono consentiti le importazioni e/o il transito.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Ispezioni comunitarie e verifiche

1. Esperti della Commissione, se del caso accompagnati da esperti degli Stati membri, possono effettuare controlli in loco ai fini seguenti:

a) redigere l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi e definire le condizioni di importazione e/o di transito;

b) verificare il rispetto di quanto segue:

   i) delle condizioni che consentono ad un paese terzo di figurare in un elenco comunitario;

   ii) delle condizioni di importazione e/o di transito;

   iii) delle condizioni di riconoscimento dell'equivalenza delle misure;

   iv) delle misure di emergenza eventualmente adottate ai sensi della normativa comunitaria.

La Commissione nomina gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

3. La frequenza e le modalità dei controlli di cui al paragrafo 1 possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Se nel corso di un controllo di cui al paragrafo 1 viene constatata una grave infrazione delle norme sanitarie, la Commissione chiede immediatamente al paese terzo di adottare opportuni provvedimenti o sospende la spedizione dei prodotti e informa senza indugio gli Stati membri.

▼B

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modificazioni degli allegati e misure transitorie

▼M15

1. Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e opportune misure transitorie possono essere adottate dalla Commissione.

Le misure transitorie e le misure che modificano o integrano gli allegati, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

2. Per quanto riguarda il divieto di alimentazione a base di rifiuti alimentari di cui all'articolo 22, qualora negli Stati membri esistano adeguati sistemi di controllo anteriori all'applicazione del presente regolamento, saranno adottate misure transitorie conformemente al paragrafo 1 per poter mantenere l'uso di alimentazione a base di taluni tipi di rifiuti alimentari in base a condizioni rigorosamente controllate per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dal 1º novembre 2002. Tali misure devono garantire che non vi siano indebiti rischi per la salute pubblica o animale durante il periodo transitorio.

▼M15

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, di seguito «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 34

Consultazione di comitati scientifici

Per ogni questione che rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento e possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, è consultato il comitato scientifico competente.

▼B

Articolo 35

Disposizioni nazionali

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità al presente regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali che limitino maggiormente l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie relative a tale uso conformemente all'articolo 20, paragrafo 2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali che limitino maggiormente l'uso di derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2 rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, in attesa dell'aggiunta all'allegato VIII delle disposizioni comunitarie relative a tale uso conformemente all'articolo 32.

Articolo 36

Meccanismo finanziario

La Commissione elabora una relazione, corredata di opportune proposte, sul meccanismo finanziario previsto negli Stati membri per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Articolo 37

Abrogazione

La direttiva 90/667/CEE e le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE sono abrogate con efficacia sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

A partire da tale data, i riferimenti alla direttiva 90/667/CEE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore. L'articolo 12, paragrafo 2 si applica tuttavia come previsto all'articolo 20 della direttiva 2000/76/CE e gli articoli 22, paragrafo 1, lettera b), e 32 si applicano a decorrere dal 1º novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M9

1. «sottoprodotti apicoli»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano;

▼B

2. «partita»: unità di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi — o più unità di produzione se immagazzinate insieme — che può essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione qualora delle prove rendano necessarie tali misure;

3. «impianto di produzione di biogas»: impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante da degradazione biologica di prodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;

4. «prodotti sanguigni»: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue; si tratta, fra l'altro, di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/-congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti;

5. «sangue»: sangue fresco intero;

▼M14

6. «farine di sangue»: prodotti ottenuti da sangue o componenti del sangue sottoposti a trattamento termico conformemente all'allegato VII, capitolo II, e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici;

▼B

7. «alimenti in conserva per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi;

8. «impianto di transito di categoria 1 o 2»: impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale e nel quale possono aver luogo talune attività preliminari, quali l'asportazione delle pelli o l'effettuazione di ispezioni «post mortem»;

9. «impianto di trasformazione di categoria 1»: impianto in cui materiali di categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale;

10. «impianto oleochimico di categoria 2»: impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2 alle condizioni definite nell'allegato VI, capitolo III;

11. «impianto di trasformazione di categoria 2»: impianto in cui materiali di categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione o utilizzazione;

12. «impianto di transito di categoria 3»: impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al surgelamento sotto forma di blocchi e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso la destinazione finale;

13. «impianto oleochimico di categoria 3»: impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 3;

14. «impianto di trasformazione di categoria 3»: impianto in cui materiali di categoria 3 vengono trasformati in proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi;

▼M1

15. «rifiuti di cucina e ristorazione»: tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche;

▼B

16. «impianto di coincenerimento»: impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/76/CE;

▼B

17. «coincenerimento»: l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di coincenerimento;

18. «centri di raccolta»: stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c);

19. «impianto di compostaggio»: impianto che provvede alla degradazione biologica di prodotti di origine animale in condizioni aerobiche;

20. «residui della digestione»: residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas;

21. «contenuto del tubo digerente»: contenuto del tubo digerente dei mammiferi e dei ratiti, separato o meno dal tubo digerente;

22. «articoli da masticare»: prodotti non conciati destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati o da altre materie animali;

23. «materie prime per mangimi»: materie prime per mangimi, secondo la definizione della direttiva 96/25/CE [1] di origine animale, comprendenti le proteine animali trasformate, i prodotti sanguigni, i grassi fusi, l'olio di pesce, i derivati dei grassi, la gelatina e le proteine idrolizzate, il fosfato bicalcico, il latte, i prodotti a base di latte e il colostro;

24. «farine di pesce»: proteine animali trasformate ottenute da animali marini diversi dai mammiferi;

25. «animali da pelliccia»: animali detenuti o allevati per la produzione di pellicce e non destinati al consumo umano;

26. «gelatina»: proteina naturale, solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali (compreso il pesce e i volatili da cortile);

27. «ciccioli»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;

28. «recipiente ermeticamente chiuso»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi;

29. «pelli»: tutti i tessuti cutanei e sottocutanei;

30. «impianto di incenerimento ad alta capacità»: impianto di incenerimento diverso da un impianto di incenerimento a bassa capacità;

31. «proteine idrolizzate»: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;

32. «impianto di incenerimento»: impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE;

33. «incenerimento»: l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di incenerimento;

34. «reagente di laboratorio»: un prodotto confezionato, pronto per l'uso da parte dell'utente finale, contenente un prodotto sanguigno, utilizzato, solo o in combinazione, come reagente o prodotto reagente e destinato ai laboratori;

35. «discarica»: area di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 1999/31/CE;

36. «impianto di incenerimento a bassa capacità»: impianto di incenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;

▼M1

37. «stallatico»: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano non trattati oppure trattati conformemente al capitolo III dell'allegato VIII o altrimenti trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio;

---

[1] Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

▼B

38. «fertilizzanti organici» e «ammendanti»: materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;

▼M6

39. «pascoli»: superficie a prato con altre colture erbacee destinate al pascolo degli animali di allevamento, escluse le superfici a cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti in conformità del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione ([1]);

▼B

40. ►M2 «impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia»: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o interiora aromatizzanti la cui preparazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale; ◄

41. «alimenti per animali da compagnia»: alimenti destinati ad animali da compagnia contenenti materiali di categoria 3;

▼M9

42. «Proteine animali trasformate»: : proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;

▼B

43. «alimenti trasformati per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a un trattamento conformemente ai requisiti di cui all'allegato VIII;

44. «prodotti trasformati»: sottoprodotti di origine animale a cui è stato applicato uno dei metodi di trasformazione o un altro trattamento di cui agli allegati VII o VIII;

45. «metodi di trasformazione»: metodi di cui all'allegato V, capitolo III;

46. «impianto di trasformazione»: impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale;

47. «prodotto utilizzato per la diagnosi in vitro»: un prodotto confezionato, pronto per l'uso da parte dell'utente finale, contenente un prodotto sanguigno e utilizzato, solo o in combinazione, come reagente, prodotto reagente, calibratore, kit o qualsiasi altro sistema, destinato all'utilizzazione in vitro per analisi di campioni di origine umana o animale, ad eccezione degli organi e del sangue donati, solo o principalmente al fine di diagnosticare uno stato fisiologico, uno stato di salute, una malattia o un'anomalia genetica, o per determinare la sicurezza e la compatibilità con eventuali reagenti;

48. «alimenti greggi per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione, salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione;

49. «zone isolate»: zone dove la popolazione animale è talmente scarsa, e gli impianti talmente distanti, che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco;

50. «grassi fusi»: grassi ottenuti dalla trasformazione di materiali di categoria 2 o 3;

51. «impianto di magazzinaggio»: impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva 95/69/CE ([2]), che provvede al magazzi-

([1]) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

([2]) Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

▼B

naggio temporaneo dei prodotti trasformati in attesa di un'utilizzazione o eliminazione finale;

52. «conciatura»: processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici;

53. «impianto tecnico»: impianto in cui si utilizzano sottoprodotti di origine animale per la produzione di prodotti tecnici;

54. «prodotti tecnici»: prodotti direttamente ottenuti da determinati sottoprodotti di origine animale, destinati a fini diversi dal consumo umano o animale; essi includono le pelli conciate e trattate, i trofei di caccia, la lana trasformata, i peli, le setole, le piume e le parti di piume, il siero di equidi, i prodotti sanguigni, i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici, i cosmetici, i prodotti a base di ossa per la fabbricazione di porcellana, colle e gelatine, i fertilizzanti organici, gli ammendanti, i grassi fusi, i derivati dei grassi, lo stallatico trasformato ed il latte e i prodotti a base di latte;

▼M1

55. «piume e parti di piume non trasformate»: piume e parti di piume che non sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire il permanere di agenti patogeni;

56. «lana non trasformata»: lana di pecora non sottoposta a lavaggio industriale, non derivata da operazioni di conciatura o non sottoposta ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

57. «peli non trasformati»: peli di ruminanti non sottoposti a lavaggio industriale, non derivati da operazioni di conciatura o non sottoposti ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

58. «setole di suini non trasformate»: setole di suini non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

59. «collagene»: prodotto a base di proteine derivato da pelli, pellami e tendini di animali nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, dalle ossa;

60. «mondiglia»: materiali di origine animale solidi e visibili che rimangono nel vaglio usato per filtrare le acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

61. «miscela di grassi e oli»: materiali galleggianti di origine animale raccolti alla superficie di un sistema per la separazione del grasso dalle acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

62. «fanghi»: materiali o sedimenti di origine animale solidi e visibili che rimangono negli scarichi delle acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

63. «residui di dissabbiamento»: materiali o sedimenti di origine animale solidi e visibili che rimangono nei sistemi di dissabbiamento nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

▼M2

64. interiora aromatizzanti: prodotti trasformati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia;

▼M10

65. «codice colore»: impiego sistematico dei colori conformemente all'allegato II, capitolo I, al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati.

▼B

ALLEGATO II

REQUISITI D'IGIENE APPLICABILI ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI TRASFORMATI

▼M10

CAPITOLO I

Identificazione

1. Vanno adottate tutte le misure necessarie per garantire che:

   a) i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino separati e identificabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto;

   b) i prodotti trasformati siano identificabili e restino separati e identificabili durante il trasporto;

   c) le sostanze marcanti che consentono l'identificazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti trasformati di una categoria specifica siano utilizzate solo per la categoria per la quale il loro impiego è prescritto a norma del presente regolamento o stabilito conformemente al punto 4; e

   d) i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati siano spediti da uno Stato membro a un altro in imballaggi, contenitori o veicoli che recano in modo ben visibile e indelebile, almeno per il periodo del trasporto, il seguente codice colore:

      i) per i materiali di categoria 1 il colore nero;

      ii) per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente), il colore giallo;

      iii) per i materiali di categoria 3 il colore verde, con un'elevata percentuale di blu, per garantire che si distingua chiaramente dagli altri colori.

2. Durante il trasporto l'etichetta applicata all'imballaggio, al contenitore o al veicolo deve:

   a) indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati ottenuti i prodotti trasformati; e

   b) recare quanto segue:

      i) in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano»;

      ii) in caso di materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Non destinato al consumo animale»; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indica invece «Per l'alimentazione di …» con il nome della specie animale alla cui alimentazione sono destinati i materiali;

      iii) in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Destinato esclusivamente all'eliminazione»;

      iv) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura «Stallatico».

3. Gli Stati membri possono istituire sistemi o stabilire norme riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori o veicoli destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, purché tali sistemi o norme non contraddicano il codice colore di cui al punto 1, lettera d).

4. Fatto salvo l'allegato V, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri possono istituire sistemi o definire norme in merito alla marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi purché tali sistemi e tali norme non contraddicano i requisiti relativi alla marcatura dei prodotti trasformati stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, del presente regolamento.

▼M10

5. In deroga ai punti 3 e 4 gli Stati membri possono applicare i sistemi e le norme menzionati in tali punti per i sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio ma non destanti a rimanervi se lo Stato membro o il paese terzo di destinazione ha dato il proprio accordo.

▼B

CAPITOLO II

Veicoli e contenitori

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere raccolti e trasportati in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o in contenitori o veicoli stagni coperti.

2. I veicoli e i contenitori riutilizzabili e tutti gli elementi di un'attrezzatura o di un dispositivo riutilizzabili che vengono a contatto con sottoprodotti di origine animale o con prodotti trasformati devono essere:

   a) puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione;

   b) tenuti in buono stato di pulizia; e

   c) puliti e asciutti prima dell'utilizzazione.

3. I contenitori riutilizzabili devono essere destinati al trasporto di un prodotto particolare nella misura necessaria ad evitare contaminazioni incrociate.

▼M1

4. Il materiale da imballaggio deve essere incenerito o altrimenti eliminato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

▼B

CAPITOLO III

Documenti commerciali e certificati sanitari

▼M1

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario, a meno che si tratti di prodotti trasformati ottenuti da materiali di categoria 3 e forniti, all'interno dello stesso Stato membro, da dettaglianti a utenti finali diversi dagli operatori commerciali.

▼B

2. I documenti commerciali devono specificare:

   a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

   b) la descrizione dei materiali, compresi i dati di cui al capitolo I, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare;

   c) la quantità dei materiali;

   d) il luogo di origine dei materiali;

   e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;

   f) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; e

   g) ove del caso:

      i) il numero di riconoscimento dell'impianto di origine; e

      ii) la natura e i metodi del trattamento.

3. Il documento commerciale deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

4. Il modello del documento commerciale può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5. I certificati sanitari devono essere rilasciati e firmati dall'autorità competente.

▼B

CAPITOLO IV

Registri

I registri di cui all'articolo 9 devono contenere i seguenti dati previsti nel capitolo III, punto 2:

a) i dati di cui alle lettere b) e c); e

b) per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale, i dati di cui alle lettere a), e) e, se noti, f); o

c) per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale, i dati di cui alle lettere a), d) e f); o

d) per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale, la data di ricezione e i dati di cui alle lettere d) e e).

CAPITOLO V

Conservazione dei documenti

Il documento commerciale e il certificato sanitario di cui al capitolo III e i registri di cui al capitolo IV devono essere conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione all'autorità competente.

CAPITOLO VI

Condizioni relative alla temperatura

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuato a una temperatura adeguata, per evitare qualsiasi rischio per la salute degli animali o la salute pubblica.

2. I materiali di categoria 3 non trasformati destinati alla produzione di materie prime per mangimi o alimenti per animali da compagnia devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati entro 24 ore dalla partenza.

3. I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento della temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.

CAPITOLO VII

Norme specifiche in materia di transito

Il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati in transito deve rispettare i requisiti dei capitoli I, II, III e VI.

CAPITOLO VIII

Misure di controllo

L'autorità competente deve adottare le misure necessarie per controllare la raccolta, il trasporto, l'utilizzazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati anche verificando la compilazione dei registri e dei documenti richiesti e, se il presente regolamento lo richiede o tale autorità lo ritiene necessario, apponendo sigilli.

Qualora l'autorità competente apponga un sigillo ad una partita di sottoprodotti di origine animale o di prodotti trasformati, ne informa l'autorità omologa del luogo di destinazione.

▼M1

CAPITOLO IX

Raccolta di materiali di origine animale in sede di trattamento delle acque reflue

1. Gli impianti di trasformazione di categoria 1, gli altri locali in cui vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione di categoria 2 avranno un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere i materiali di origine animale come fase iniziale del trattamento delle acque reflue. L'attrezzatura utilizzata nel processo di pretrattamento consterà di sifoni intercettatori o vagli di scolo con aperture o maglie di non oltre 6 mm nell'estremità a valle del processo oppure di sistemi equivalenti che

▼M1

consentono il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

2. Le acque reflue dei locali di cui al paragrafo 1, devono subire il processo di pretrattamento in modo che tutte le acque reflue siano state filtrate attraverso il processo prima di essere scaricate dai locali. Non dovrà essere effettuata nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiali di origine animale attraverso il processo di pretrattamento.

3. Tutti i materiali di origine animale trattenuti nel processo di pretrattamento effettuato nei locali di cui al paragrafo 1 saranno raccolti e trasportati, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o di categoria 2 ed eliminati in conformità del presente regolamento.

4. Le acque reflue pretrattate nei locali di cui al paragrafo 1 e le acque reflue di locali che ricevono soltanto materiali di categoria 3 saranno trattate in conformità delle altre norme comunitarie pertinenti.

▼M9

CAPITOLO X

Documento commerciale

▼M10

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale conforme al modello figurante nel presente capitolo. Tuttavia, per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio gli Stati membri possono prescrivere:

   a) l'impiego di un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o elettronico, purché tale documento rispetti i requisiti di cui al capitolo III, punto 2;

   b) che nel documento commerciale la quantità dei materiali di cui al capitolo III, punto 2, lettera c), sia espressa in peso;

   c) che il destinatario invii una copia del documento commerciale al produttore, affinché questi la conservi conformemente al capitolo V come prova di arrivo della partita.

▼M9

2. Quando intervengono più trasportatori, ciascuno di essi compila la dichiarazione di cui al punto 7 del documento commerciale, che ne costituisce parte integrante.

MODELLO DI DOCUMENTO COMMERCIALE PER IL TRASPORTO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI TRASFORMATI

Osservazioni

a) Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati da essi derivati.

b) Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali comunitarie, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

c) Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

d) L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

▼M9

e) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.

f) Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(*numero della pagina*)/(*numero totale di pagine*)» e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile.

g) L'originale del documento commerciale deve essere compilato e firmato dal responsabile. che si accerta che siano rispettati i principi di documentazione enunciati nell'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Il documento commerciale deve specificare:

   i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

   ii) la descrizione dei materiali, compresa la loro identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare dell'animale;

   iii) la quantità dei materiali;

   iv) il luogo di origine dei materiali;

   v) il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali;

   vi) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; nonché

   vii) se del caso, il numero di riconoscimento dell'impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento.

h) Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato.

i) Il documento commerciale deve essere conservato per un periodo di almeno due anni ai fini della sua presentazione all'autorità competente per la verifica dei registri di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

j) Ove gli Stati membri decidano di utilizzare un documento commerciale elettronico, le prescrizioni di cui ai punti da a) a i) debbono essere rispettate adeguatamente a tale formato elettronico.

▼M9

Documento commerciale

Per il trasporto all'interno della Comunità europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([2])

COMUNITÀ EUROPEA **Documento commerciale**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. Numero di riferimento del documento

I.2.a. Numero di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine — Codice ISO

I.9. Regione di origine — Codice

I.10. Paese di destinazione — Codice ISO

I.11. Regione di destinazione — Codice

I.12. Luogo di origine
Stabilimento ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Stabilimento ☐ Altro ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14. Luogo di carico
Codice postale

I.15. Data e ora della partenza

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐
Autocarro ☐ Altro ☐ Vagone ☐
Identificazione:

I.17. Trasportatore
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale — Stato membro

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice NC)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice
Punto di entrata — Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Categoria	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero del lotto

▼M9

COMUNITÀ EUROPEA **Sottoprodotti di origine animale/prodotti trasformati non destinati al consumo umano**

Parte II: Dichiarazione

II.a. Numero di riferimento del documento	II.b. Numero di riferimento locale

II.1. **Dichiarazione dello speditore**

Il sottoscritto dichiara che:

II.1.1. un'etichetta apposta sul contenitore/cartone/altro imballaggio reca le seguenti indicazioni (1):

a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale (cfr. casella I.31, Categoria);

b) per i prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale da cui derivano (cfr. casella I.31, Categoria);

c) i) per i materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano";

ii) per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e i prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale";

iii) per i materiali di categoria 2 destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), alle condizioni previste in tale articolo del regolamento (CE) n. 1774/2002 (2), la dicitura "Per l'alimentazione di …" con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati;

iv) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico"; o

v) per i materiali di categoria 1 e i prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione";

II.1.2. nel caso in cui lo speditore provveda all'imballaggio, i sottoprodotti di origine animale e/o i prodotti trasformati sono:

(1) [in imballaggi nuovi sigillati;]

(1) o [trasportati alla rinfusa in contenitori coperti a perfetta tenuta o veicoli o altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso;]

II.1.3. in caso di trattamento,

a) le pelli sono state trattate conformemente alla nota, parte I, casella I.31, Tipo di trattamento, del presente documento; nonché

b) la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;

II.1.4. sottoprodotti di origine animale e/o i prodotti trasformati sono stati immagazzinati in modo adeguato prima di essere caricati e spediti;

II.1.5. sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti trasformati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.

Osservazioni

Parte I

— Caselle I.9 e I.11: se del caso.

— Casella I.14: completare se differente da "I.1. Speditore".

— Casella I.31:

Specie animale: Per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come mangimi.

Natura della merce: Indicare il sottoprodotto di origine animale non trasformato oppure il prodotto trasformato in base al seguente elenco: «prodotti apicoli», «prodotti sanguigni», «sangue», «farina di sangue», «alimenti per animali da compagnia in conserva», «residui di digestione», «contenuto del tubo digerente», «alimenti da masticare», «farina di pesce», «gelatina», «ciccioli», «pelli», «proteine idrolizzate», «fertilizzanti organici», «alimenti per animali da compagnia», «proteine animali trasformate», «alimenti trasformati per animali da compagnia», «prodotti trasformati», «alimenti greggi per animali da compagnia», «grassi fusi».

Categoria: categoria 1, 2 o 3. Nel caso della categoria 3, menzionare la lettera che segue il numero 3 (da a a k) [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002].

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia indicare 3a o 3b, a seconda che i sottoprodotti di origine animale provengano da:

categoria 3a, articolo 6, paragrafo 1, lettera a): parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali, o

categoria 3b, articolo 6, paragrafo 1, lettera b): parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria.

Nel caso di pelli e di prodotti trasformati da esse derivati, indicare 3c o 3k, a seconda che i sottoprodotti di origine animali provengano da:

categoria 3c, articolo 6, paragrafo 1, lettera c): pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito unispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria, o

categoria 3k, articolo 6, paragrafo 1, lettera k): pelli provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.

▼M9

Se la partita è composta da materiali di più categorie, indicare la quantità e, se del caso, il numero di contenitori per ciascuna categoria di materiali.

Tipo di trattamento: Per pelli trattate che: a) non soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22); oppure b) non hanno subito un processo completo di conciatura; oppure c) non sono allo stato «wet blue»; oppure d) non sono allo stato di "pickled pelts"; o e) non sono allo stato «pelli calcinate» (trattate mediante calce a pH 12-13 per almeno otto ore): indicare il trattamento tra uno dei seguenti: a) essiccate; b) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite; c) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio; o d) conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, precisato conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come mangimi: se del caso, descrivere la natura e i metodi del trattamento

Numero del lotto: se del caso, indicare il numero del lotto o del marchio auricolare.

Parte II

(1) Cancellare la menzione inutile.

(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.

Firma

Fatto a, ... il .....

(luogo) (data)

.....

(firma della persona responsabile/speditore)

.....

(cognome in lettere maiuscole)

Dichiarazione del trasportatore

Il sottoscritto dichiara che:

II.2.1. nel caso in cui il trasportatore provveda all'imballaggio, i sottoprodotti di origine animale e/o i prodotti trasformati sono:

(1) [in imballaggi nuovi sigillati;]

(1) *o* [trasportati alla rinfusa in contenitori coperti a perfetta tenuta o veicoli o altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso e puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione;]

II.2.2. sono state prese tutte le precauzioni:

— per evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti trasformati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie durante il trasporto; nonché

— per assicurare il trasporto ad una temperatura idonea ed evitare rischi per la salute degli animali e la sanità pubblica.

Osservazioni

Parte II

(1) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.

— Nota per il trasportatore: questo documento deve accompagnare la partita (*) dal luogo di carico per la spedizione al luogo di destinazione.

(*) Per «partita» s'intende una quantità di prodotti dello stesso tipo, che può contenere sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, proveniente dallo stesso speditore e coperta dallo stesso documento commerciale, trasportata dallo stesso mezzo di trasporto allo stesso destinatario.

Firma

Fatto a, ... il .....

(luogo) (data)

.....

(firma della persona responsabile/trasportatore)

.....

(cognome in lettere maiuscole)»

▼B

ALLEGATO III

REQUISITI D'IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRANSITO E DI MAGAZZINAGGIO

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di transito

1. I locali e le installazioni devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

   a) i locali devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione; la struttura degli impianti deve garantire la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 dal momento della ricezione fino a quello della spedizione;

   b) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale;

   c) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;

   d) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi adeguati per il personale;

   e) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli;

   f) gli impianti devono avere un dispositivo per l'evacuazione delle acque reflue che risponda ai requisiti d'igiene;

   g) se necessario per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli impianti devono essere muniti di adeguate installazioni termicamente controllate di capacità sufficiente per mantenere i sottoprodotti di origine animale a temperature appropriate e destinate a permettere il controllo e la registrazione di tali temperature.

2. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale, nonché dei veicoli — diversi dalle navi — utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.

CAPITOLO II

Requisiti generali d'igiene

A. *Impianti di transito di categoria 3*

1. L'impianto non deve svolgere attività diverse da quelle relative all'importazione, alla raccolta, alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione, al congelamento sotto forma di blocchi, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 3.

2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di propagazione di malattie animali.

3. Durante la cernita o il magazzinaggio, i materiali di categoria 3 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle merci diverse da altri materiali di categoria 3 e in modo tale da evitare la diffusione di agenti patogeni e assicurare il rispetto dell'articolo 22.

4. I materiali di categoria 3 devono essere adeguatamente immagazzinati e, se necessario, refrigerati o congelati, fino al momento della nuova spedizione.

▼M1

_____

▼B

B. *Impianti di transito di categoria 1 o 2*

6. L'impianto non deve svolgere attività diverse da quelle relative alla raccolta, alla manipolazione, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 1 o 2.

▼B

7. La cernita dei materiali di categoria 1 o 2 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di propagazione di malattie animali.

8. Durante il magazzinaggio, i materiali di categoria 1 o 2 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni.

9. I materiali di categoria 1 o 2 devono essere adeguatamente immagazzinati, tra l'altro in condizioni di temperatura adeguate, fino al momento della nuova spedizione.

▼M1

_____

▼M15

11. Le acque reflue devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di transito di categoria 1 e 2 possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

CAPITOLO III

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di magazzinaggio

I locali e le installazioni devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti.

1. I locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze dei locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 1 o 2, soltanto qualora siano situati in un edificio completamente separato.

2. Gli impianti devono:

   a) disporre di un luogo coperto per la ricezione dei prodotti;

   b) essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;

   c) comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi adeguati per il personale; e

   d) avere dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli.

3. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i prodotti, nonché dei veicoli — diversi dalle navi — utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.

4. I prodotti devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.

▼B

ALLEGATO IV

REQUISITI APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO A CUI NON SI APPLICA LA DIRETTIVA 2000/76/CE

CAPITOLO I

Condizioni generali

▼M1

1. Gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo da soddisfare i requisiti fissati dal presente regolamento. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni igieniche:

   a) i sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati il prima possibile dopo l'arrivo e fino al momento dell'eliminazione devono essere conservati in modo appropriato;

   b) i contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato devono essere puliti in una zona apposita in modo che le acque reflue siano trattate durante il magazzinaggio di cui al capitolo III;

   c) devono essere prese sistematicamente misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi;

   d) per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti;

   e) il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni.

▼B

2. Il gestore di un impianto di incenerimento o coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla ricezione dei sottoprodotti di origine animale per evitare, o limitare per quanto possibile, i rischi diretti per la salute umana o animale.

CAPITOLO II

Condizioni di funzionamento

3. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento devono essere progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi.

4. Ciascuna linea di un impianto di incenerimento ad alta capacità deve essere dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto di 850 °C. Tale bruciatore dev'essere utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione.

5. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento ad alta capacità devono essere dotati e fare uso di un sistema automatico per impedire l'introduzione di sottoprodotti di origine animale:

   a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C; e

   b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C.

6. I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere introdotti, se possibile, direttamente nel forno, senza manipolazione diretta.

CAPITOLO III

Evacuazione delle acque

7. Il sito dell'impianto di incenerimento o coincenerimento, ivi comprese le aree di magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale, deve essere progettato

▼B

in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria. Inoltre, dev'essere prevista una capacità di magazzinaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi.

8. La capacità di magazzinaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e trattate prima dello scarico.

CAPITOLO IV

Residui

9. Ai fini del presente capitolo, per «residui» si intendono i materiali liquidi o solidi generati dal processo di incenerimento o coincenerimento, dal trattamento delle acque reflue o da altri processi nell'impianto di incenerimento o coincenerimento. Essi includono le ceneri e scorie pesanti, le ceneri volanti e le polveri di caldaia.

10. La quantità e la nocività dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o coincenerimento devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria.

11. Il trasporto e il magazzinaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente (ad esempio, utilizzando contenitori chiusi).

CAPITOLO V

Misurazione della temperatura

12. Devono essere utilizzate tecniche ai fini della sorveglianza dei parametri e delle condizioni inerenti al processo di incenerimento o coincenerimento. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento ad alta capacità devono essere muniti di attrezzature per la misurazione della temperatura e farne uso.

13. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o le condizioni ad essa annesse devono specificare le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura.

14. La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.

15. I risultati delle misurazioni della temperatura devono essere registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento autorizzate, stabilite dal presente regolamento secondo le procedure fissate dalla stessa autorità.

CAPITOLO VI

Funzionamento anomalo

16. In caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomalo il gestore deve ridurre o arrestare l'attività appena possibile, finché possa essere ripreso il normale funzionamento.

▼M1

CAPITOLO VII

Incenerimento dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

1. L'impianto di incenerimento a bassa capacità deve essere situato su un terreno duro e ben drenato.

2. Il bestiame non deve avere accesso all'impianto di incenerimento a bassa capacità, ai sottoprodotti di origine animale in attesa di incenerimento o alle ceneri risultanti dall'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale. Se

▼M1

l'impianto di incenerimento a bassa capacità è situato su un podere adibito all'allevamento del bestiame, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a) vi deve essere totale separazione fisica tra l'inceneritore, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni;

b) l'attrezzatura usata per far funzionare l'inceneritore non deve essere utilizzata altrove nell'azienda agricola;

c) gli operatori devono cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe prima di toccare il bestiame o il mangime.

3. I sottoprodotti di origine animale e le ceneri devono essere tenuti al coperto in contenitori etichettati ed ermetici.

4. L'operatore deve controllare che i sottoprodotti di origine animale siano inceneriti in modo da essere completamente ridotti in cenere. Le ceneri devono essere collocate in una discarica ai sensi della direttiva 1999/31/CE.

5. I sottoprodotti di origine animale inceneriti in modo incompleto non devono essere collocati in una discarica, bensì reinceneriti o altrimenti eliminati in conformità del presente regolamento.

6. L'impianto di incenerimento a bassa capacità deve essere munito di un postcombustore.

7. L'operatore deve registrare le quantità, la categoria e la specie dei sottoprodotti di origine animale inceneriti e la data d'incenerimento.

8. L'autorità competente deve ispezionare l'impianto di incenerimento a bassa capacità prima del riconoscimento e almeno una volta l'anno per controllare l'osservanza del presente regolamento.

▼B

ALLEGATO V

REQUISITI GENERALI D'IGIENE APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3

CAPITOLO I

Requisiti generali per il riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3

1. I locali e le installazioni devono essere conformi almeno ai requisiti seguenti.

▼M14

a) Gli impianti di trasformazione possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora i rischi per la salute pubblica e la salute per gli animali, derivanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale macello, siano ridotti dal rispetto almeno delle seguenti condizioni:

   i) l'impianto di trasformazione deve essere fisicamente separato dal macello; se necessario, l'impianto di trasformazione deve trovarsi in un edificio completamente separato dal macello;

   ii) devono essere installati e funzionanti:

      — un convogliatore collegante l'impianto di trasformazione al macello,

      — ingressi, zone di ricevimento, attrezzature e uscite separati per l'impianto di trasformazione e il macello;

   iii) devono essere adottate misure atte ad impedire la propagazione dei rischi tramite il personale impiegato sia nell'impianto di trasformazione che nel macello;

   iv) persone non autorizzate e animali non devono avere accesso all'impianto di trasformazione.

   In deroga ai punti da i) a iv), nel caso di impianti di trasformazione di categoria 3, l'autorità competente può autorizzare condizioni diverse da quelle fissate nei punti suddetti, allo scopo di ridurre i rischi per la salute degli animali e la sanità pubblica, compreso il rischio derivante dalla trasformazione di materiale di categoria 3 proveniente da stabilimenti fuori sito riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'uso di tale deroga da parte delle loro autorità competenti nell'ambito del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

▼B

b) L'impianto di trasformazione deve comprendere una zona «pulita» e una zona «sporca», adeguatamente separate. La zona sporca deve comprendere una parte coperta per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale e deve essere costruita in modo da poter essere facilmente pulita e disinfettata. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. L'impianto di trasformazione deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi adeguati per il personale.

c) L'impianto di trasformazione deve disporre di una capacità di produzione di acqua calda e di vapore sufficiente per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

d) La zona sporca deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei sottoprodotti di origine animale e di dispositivi di carico dei sottoprodotti compressi nell'unità di trasformazione.

e) Tutte le installazioni utilizzate per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale devono funzionare conformemente ai requisiti del capitolo II. Qualora sia richiesto un trattamento termico, tutte le installazioni devono essere fornite di:

   i) dispositivi di misurazione per controllare la temperatura nel tempo e, se necessario, la pressione nei punti critici;

   ii) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni; e

   iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.

▼B

f) Per prevenire la ricontaminazione del prodotto finito da parte di sottoprodotti di origine animale in entrata, deve esistere una netta separazione tra la zona dell'impianto in cui i materiali destinati alla trasformazione vengono scaricati e le zone riservate alla trasformazione del prodotto e al magazzinaggio del prodotto trasformato.

2. L'impianto di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori o recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale, nonché dei veicoli, diversi dalle navi, usati per il trasporto.

3. Adeguate strutture devono essere previste per la disinfezione delle ruote dei veicoli in uscita dalla zona sporca dell'impianto di trasformazione.

4. Tutti gli impianti di trasformazione devono essere dotati di un sistema di eliminazione delle acque reflue conforme ai requisiti fissati dall'autorità competente.

5. L'impianto di trasformazione deve possedere un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione delle analisi necessarie e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

CAPITOLO II

Requisiti generali d'igiene

1. I sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento della trasformazione, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

2. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato devono essere puliti in una zona apposita. L'ubicazione e la struttura di tale zona devono essere concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.

3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non devono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di spostamento del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.

▼M15

4. Le acque reflue provenienti dalla zona sporca devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di trasformazione possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.

6. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.

7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni.

8. Le installazioni e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

9. I prodotti trasformati devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.

▼B

CAPITOLO III

Metodi di trasformazione

Metodo 1

Riduzione

1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 50 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Tempo, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo ([1]); il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione.

3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.

Metodo 2

Riduzione

1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 150 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 150 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 150 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Tempo, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 125 minuti, a più di 110 °C per almeno 120 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 50 minuti.

3. La trasformazione deve essere eseguita con un sistema discontinuo.

▼M1

4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

▼B

Metodo 3

Riduzione

1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Tempo, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 95 minuti, a più di 110 °C per almeno 55 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 13 minuti.

([1]) Il metodo del vapore saturo consiste nell'eliminare tutta l'aria dalla camera di sterilizzazione e sostituirla con vapore.

▼B

3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.

4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

Metodo 4

Riduzione

1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Tempo, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere posti in un recipiente in cui è stato aggiunto grasso e scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 16 minuti, a più di 110 °C per almeno 13 minuti, a più di 120 °C per almeno 8 minuti e infine a più di 130 °C per almeno 3 minuti.

3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.

4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

Metodo 5

Riduzione

1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 20 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 20 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 20 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

Tempo, temperatura e pressione

2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati sino a coagulazione degli stessi e quindi pressati per eliminare grasso e acqua dal materiale proteinico. Quest'ultimo deve poi essere scaldato portando la temperatura al centro della massa a più di 80 °C per almeno 120 minuti e a più di 100 °C per almeno 60 minuti.

3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.

4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

▼M4

Metodo 6

(per i soli sottoprodotti di origine ittica di categoria 3)

Riduzione

1. I sottoprodotti di origine animale devono essere ridotti ad almeno:

   a) 50 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al paragrafo 2, lettera a); o

   b) 30 millimetri nel caso del trattamento termico di cui al paragrafo 2, lettera b).

   Essi devono poi essere mescolati con acido formico per ridurre e mantenere il pH a 4,0 o meno. La miscela deve essere immagazzinata per almeno 24 ore in attesa del trattamento successivo.

▼M4

Tempo e temperatura

2. Dopo la riduzione, la miscela deve essere scaldata portando la temperatura al centro della massa a:

a) almeno 90 °C per almeno 60 minuti; o

b) almeno 70 °C per almeno 60 minuti.

Se è utilizzato un sistema continuo, la progressione del prodotto nel convertitore termico deve essere controllata mediante comandi meccanici che ne limitino lo spostamento, in modo che alla fine dell'operazione di trattamento termico il prodotto sia stato sottoposto a un ciclo sufficiente dal punto di vista del tempo e della temperatura.

▼B

Metodo 7

1. Metodi di trasformazione approvati dall'autorità competente per i quali sia stato dimostrato a quest'ultima che il prodotto finale è stato oggetto di campionamento su base giornaliera per un mese conformemente alle seguenti norme microbiologiche:

a) campioni di materiale prelevati direttamente dopo il trattamento termico:

clostridium perfringens assente in 1 g di prodotto;

b) campioni di materiale prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione:

salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

in cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

2. I dati relativi ai punti critici di controllo sulla base dei quali ogni impianto di trasformazione opera nel rispetto delle norme microbiologiche devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al loro rappresentante e all'autorità competente di vigilare sul funzionamento dell'impianto di trasformazione. I dati da registrare e controllare devono includere le dimensioni delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime e la frequenza di riciclo dei grassi.

3. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione su richiesta.

CAPITOLO IV

Controllo della produzione

1. L'autorità competente deve controllare che gli impianti di trasformazione garantiscano il rispetto dei requisiti del presente regolamento. Essa deve in particolare:

a) verificare:

i) le condizioni igieniche generali dei locali, delle attrezzature e del personale;

ii) l'efficacia dell'autocontrollo dell'impianto in conformità dell'articolo 25, soprattutto mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;

▼B

iii) le norme dei prodotti dopo la trasformazione; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, (in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute o, in loro assenza, da norme nazionali); e

iv) le condizioni di magazzinaggio;

b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; e

c) procedere a ogni altro controllo che reputi necessario per garantire il rispetto del presente regolamento.

2. Per poter eseguire le mansioni di cui al punto 1, l'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutte le parti dell'impianto di trasformazione, nonché ai registri, ai documenti commerciali e ai certificati sanitari.

CAPITOLO V

Procedure di convalida

1. L'autorità competente deve convalidare l'impianto di trasformazione conformemente alle procedure e agli indicatori seguenti:

a) descrizione del processo (mediante un diagramma di flusso);

b) identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale;

c) rispetto dei requisiti specifici del processo fissati dal presente regolamento; e

d) rispetto dei requisiti seguenti:

i) dimensione delle particelle per i processi con trattamento discontinuo sotto pressione e trattamento continuo, determinata dalla dimensione degli orifizi dell'apparecchio di triturazione o dalla distanza tra le incudini; e

ii) temperatura, pressione, tempi di trasformazione e capacità di trasformazione del materiale (soltanto per il sistema continuo) come indicato ai punti 2 e 3.

2. In caso di sistema di trattamento discontinuo sotto pressione:

a) la temperatura deve essere controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale;

b) la fase sotto pressione deve essere controllata mediante un manometro permanente e la pressione deve essere rilevata in tempo reale;

c) il tempo di trattamento deve essere riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione.

Almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro devono essere tarati.

3. In caso di sistema di trattamento continuo sotto pressione:

a) la temperatura e la pressione devono essere controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, posti in punti ben definiti del sistema, e devono risultare conformi ai requisiti nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione devono essere rilevate in tempo reale;

b) il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti prescritti deve essere indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad esempio biossido di manganese) o secondo un metodo che offra garanzie equivalenti; una misurazione precisa e un controllo accurato della capacità di trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, devono essere effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio:

i) la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione;

ii) l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio);

iii) il tasso di evaporazione/condensazione; o

▼B

iv) il numero di pompate per unità di tempo.

Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio devono essere tarati almeno una volta all'anno.

4. L'autorità competente, quando lo giudichi necessario, deve ripetere periodicamente le procedure di convalida e comunque ogni qualvolta al processo vengano apportate modifiche significative (ad es. modifica dei macchinari o cambiamento delle materie prime).

▼M15

5. Le procedure di convalida basate su metodi di prova possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

ALLEGATO VI

▼M10

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1 E 2, AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS E DI COMPOSTAGGIO E ALLA MARCATURA DI ALCUNI PRODOTTI TRASFORMATI

▼B

CAPITOLO I

▼M10

Requisiti specifici applicabili alla trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2 e alla marcatura di alcuni prodotti trasformati

▼B

Oltre ai requisiti generali di cui all'allegato V, si applicano i seguenti requisiti.

A. *Locali*

1. La struttura degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 deve garantire la totale separazione dei materiali di categoria 1 dai materiali di categoria 2 dalla ricezione delle materie prime sino alla spedizione del prodotto trasformato risultante.

2. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione temporanea di un impianto di trasformazione di categoria 2 per la trasformazione di materiali di categoria 1 quando il manifestarsi diffuso di una malattia epizootica o altre circostanze straordinarie e imprevedibili comportino un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1.

   L'autorità competente deve riconoscere nuovamente l'impianto di trasformazione di categoria 2, conformemente all'articolo 13, prima che questo trasformi di nuovo materiali di categoria 2.

B. *Norme di trasformazione*

3. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo possono includere:

   a) la dimensione delle particelle di materia prima;

   b) la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico;

   c) la pressione applicata alla materia prima; e

   d) la durata del processo di trattamento termico o la frequenza di ricarica del sistema continuo.

   Per ciascun punto critico di controllo applicabile devono essere specificate norme minime di trattamento.

4. Devono essere conservati per almeno due anni registri che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.

5. Occorre impiegare dispositivi di misurazione e registrazione correttamente tarati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È necessario conservare i registri attestanti le date di taratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione.

6. Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (a seguito, ad esempio, di cadute occasionali all'inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotto all'inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.

▼B

7. I sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati secondo le norme di trasformazione in appresso.

a) Il metodo di trasformazione 1 deve essere utilizzato:

▼M1

i) per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico, dal contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, dal latte e dal colostro) destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti; e

▼B

ii) per i materiali di categoria 1 e 2 destinati a una discarica.

b) Uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 deve essere utilizzato:

i) per i materiali di categoria 2 la cui proteina risultante è destinata a incenerimento o coincenerimento;

ii) per i materiali di categoria 2 i cui grassi fusi sono destinati a un impianto oleochimico di categoria 2; e

iii) per i materiali di categoria 1 e 2 destinati a incenerimento o coincenerimento.

▼M1

_____

▼B

C. *Prodotti trasformati*

▼M15

8. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. Le modalità dettagliate del sistema volto ad applicare un contrassegno possono essere fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

9. I campioni dei prodotti trasformati destinati agli impianti di produzione di biogas, agli impianti di compostaggio o a discariche, prelevati subito dopo l'ultimazione del trattamento termico, devono risultare esenti da spore di batteri patogeni resistenti al calore (clostridium perfringens assente in 1 g di prodotto).

▼M10

10. Negli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), sono contrassegnati in modo permanente:

a) ove tecnicamente possibile mediante una sostanza odorante; nonché

b) con trieptanoato di glicerina (GHT) in modo che:

i) il GHT sia addizionato ai prodotti trasformati sottoposti in precedenza a un trattamento termico sterilizzante a una temperatura di almeno 80° nella parte più interna che li preservi da successive ricontaminazioni; e

ii) tutti i prodotti trasformati contengano in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso.

11. Gli operatori degli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 devono disporre di un sistema di costante controllo e registrazione dei parametri atti a dimostrare all'autorità competente che nei prodotti trasformati di cui al punto 10 è raggiunta la concentrazione omogenea minima di GHT prescritta conformemente al punto 10, lettera b).

Il sistema di controllo e di registrazione permette inoltre di determinare, mediante il prelevamento di campioni a intervalli regolari, il contenuto di

▼M10

GHT intatto come trigliceride in un estratto di GHT lavato con etere di petrolio 40-70.

12. L'autorità competente effettua una verifica del funzionamento del sistema di controllo e registrazione di cui al punto 11 al fine di accertare il rispetto del presente regolamento e, laddove necessario, può richiedere l'analisi di campioni supplementari conformemente al metodo di cui al secondo comma del punto 11.

13. La marcatura mediante GHT non è prescritta per i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), ove tali prodotti:

a) siano trasportati dall'impianto di trasformazione mediante un sistema di convoglio chiuso, qualora tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente ai fini:

i) di incenerimento o coincenerimento diretto immediato; ovvero

ii) di un impiego immediato secondo un metodo approvato per i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 a norma degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 92/2005; oppure

b) siano destinati all'impiego a fini scientifici o di ricerca autorizzato dall'autorità competente.

▼B

CAPITOLO II

Requisiti specifici per il riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

A. *Locali*

▼M7

1. Gli impianti di produzione di biogas devono essere muniti di:

a) un'unità obbligatoria di pastorizzazione/igienizzazione che deve essere dotata di:

i) installazioni per il controllo dell'andamento della temperatura nel tempo;

ii) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera i);

iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;

b) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas.

Un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è tuttavia obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente:

i) sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1;

ii) materiali di categoria 3 che sono stati sottoposti altrove a pastorizzazione/igienizzazione;

iii) sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati come materia prima senza trasformazione.

Se l'impianto di produzione di biogas è situato in un'area in cui vengono tenuti animali di allevamento e non utilizza soltanto stallatico prodotto da tali animali, l'impianto deve essere situato a una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e gli animali, il mangime e le lettiere, dall'altro, prevedendo se necessario recinzioni.

2. Gli impianti di compostaggio devono essere dotati:

a) obbligatoriamente di un reattore di compostaggio chiuso munito di:

i) installazioni per il controllo dell'andamento della temperatura nel tempo;

▼M7

ii) dispositivi per la registrazione, eventualmente continua, dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera i);

iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;

b) di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli e contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non trattati.

Possono tuttavia essere consentiti altri tipi di sistemi di compostaggio purché:

i) garantiscano adeguate misure di lotta contro i parassiti;

ii) siano gestiti in modo che tutto il materiale all'interno del sistema raggiunga i parametri di tempo e di temperatura previsti, prevedendo, se del caso, un loro controllo continuo;

iii) soddisfino tutte le altre prescrizioni del presente regolamento.

Se l'impianto di compostaggio è situato in un'area in cui vengono tenuti animali di allevamento e non utilizza soltanto stallatico prodotto da tali animali, l'impianto deve essere situato ad una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e gli animali, il mangime e le lettiere, dall'altro, prevedendo se necessario recinzioni.

▼B

3. Ogni impianto di produzione di biogas e ogni impianto di compostaggio deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ad un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione delle analisi necessarie e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

B. *Requisiti d'igiene*

4. Solo i sottoprodotti di origine animale indicati in appresso possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio:

a) i materiali di categoria 2 che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 presso un impianto di trasformazione di categoria 2;

▼M1

b) lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro; e

▼B

c) i materiali di categoria 3.

▼M3

Tuttavia, i materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas, purché il trattamento sia avvenuto mediante un metodo alternativo approvato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e, salvo disposizione contraria, purché la produzione di biogas faccia parte del metodo alternativo e il materiale di risulta sia eliminato conformemente alle condizioni stabilite per il metodo stesso.

▼B

5. I sottoprodotti di origine animale di cui al punto 4 devono essere trasformati il più presto possibile dopo l'arrivo. Fino al momento del trattamento, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

6. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trattato devono essere puliti in una zona apposita. L'ubicazione e la struttura di tale zona devono essere concepite in modo tale da evitare ogni rischio di contaminazione dei prodotti trattati.

7. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.

8. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.

▼B

9. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati.

10. Le installazioni e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

▼M7

11. I residui di digestione e il compost devono essere manipolati e immagazzinati rispettivamente nell'impianto di produzione di biogas o in quello di compostaggio in modo da impedirne la ricontaminazione.

▼B

C. *Norme di trasformazione*

▼M7

12. I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas munito di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione massima delle particelle al momento dell'ingresso nell'unità: 12 mm;

b) temperatura minima di tutto il materiale nell'unità: 70 °C;

c) durata minima di permanenza ininterrotta nell'unità: 60 minuti.

Il latte, il colostro e i prodotti a base di latte definiti come materiali di categoria 3 possono essere impiegati come materia prima in un impianto di produzione di biogas senza essere sottoposti a pastorizzazione/-igienizzazione qualora l'autorità competente ritenga che non comportino rischi di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

13. I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di compostaggio devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione massima delle particelle prima dell'ingresso nel reattore di compostaggio: 12 mm;

b) temperatura minima di tutto il materiale nel reattore: 70 °C;

c) durata minima di permanenza nel reattore a 70 °C (tutto il materiale): 60 minuti.

13 *bis.* L'autorità competente può comunque autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati, purché il richiedente dimostri che tali parametri assicurano la riduzione al minimo dei rischi biologici. Tale dimostrazione prevede una convalida che deve essere condotta secondo quanto descritto nei punti da a) a f):

a) individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni di trasformazione;

b) una valutazione di rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione di cui alla lettera a) vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;

c) convalida del processo previsto mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività:

i) degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

— sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata,

— non presenti una resistenza termica alla letalità del trattamento termico inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato,

— sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare;

oppure

ii) (durante il processo) di un virus o di organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nel materiale di partenza;

▼M7

d) convalida del processo di cui alla lettera c) deve dimostrare che il processo perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:

i) nel caso dei processi termochimici mediante:

— una riduzione di 5 log10 dell'*Enterococcus faecalis* o della *Salmonella Senftenberg (775W, H2S negativa*),

— una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il *parvovirus*, ogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente;

nonché

ii) nel caso dei processi chimici anche mediante:

— una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di *ascaris* sp., in fase vitale;

e) elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del funzionamento del processo descritto alla lettera c);

f) misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la vigilanza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e altri punti critici di controllo devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto. I dati devono essere messi a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta.

Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto devono essere messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.

▼M1

14. Tuttavia, in attesa dell'adozione di modalità conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, qualora i rifiuti di cucina e ristorazione siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, l'applicazione di requisiti specifici diversi da quelli stabiliti in questo capitolo, purché garantiscano un effetto equivalente per quanto attiene alla riduzione degli agenti patogeni. Tali specifici requisiti possono inoltre applicarsi ai rifiuti del catering se mescolati a stallatico, al contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, a latte e colostro, a condizione che il materiale che ne risulta sia considerato proveniente da rifiuti del catering.

Ove lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio, l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di requisiti specifici diversi da quelli stabiliti in questo capitolo se:

a) non ritiene che detti materiali presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi e

▼M7

b) ritiene che i residui o il compost siano materiale non trasformato.

▼B

D. *Residui di digestione e compost*

▼M7

15. I campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost, prelevati — ai fini del controllo del processo — nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto di produzione di biogas o di compostaggio, devono rispettare le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

e

▼M7

i campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di produzione di biogas o di compostaggio devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

I residui di digestione o il compost non conformi ai requisiti del presente capitolo devono essere sottoposti a nuova trasformazione; nel caso di presenza della Salmonella, devono essere manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

▼B

CAPITOLO III

Norme applicabili al trattamento di trasformazione supplementare dei grassi fusi

I procedimenti in appresso possono essere utilizzati per produrre derivati lipidici provenienti da grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2:

1. transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 ºC e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri); o

2. saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone):

   a) con processo discontinuo a 95 ºC per 3 ore; oppure

▼M15

   b) con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼M3

Tuttavia, per la trasformazione ulteriore dei grassi animali derivati da materiali di categoria 1 possono essere utilizzati altri processi, purché questi ultimi siano approvati come metodi alternativi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

▼B

ALLEGATO VII

REQUISITI DI IGIENE SPECIFICI APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE E ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPITOLO I

Requisiti specifici per il riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3

Oltre ai requisiti generali di cui all'allegato V, si applicano i seguenti requisiti:

A. *Locali*

1. I locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 soltanto qualora siano situati in un edificio completamente separato.

2. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione temporanea di un impianto di trasformazione di categoria 3 per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 quando il manifestarsi diffuso di una malattia epizootica o altre circostanze straordinarie e imprevedibili comportino un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o 2.

   L'autorità competente deve riconoscere nuovamente l'impianto di trasformazione di categoria 3, conformemente all'articolo 17, prima che questo trasformi di nuovo materiali di categoria 3.

3. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere dotati di:

   a) un'installazione che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale; e

   b) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio d'ispezione, se la quantità di prodotti trattati rende necessaria la presenza regolare o permanente dell'autorità competente.

B. *Materie prime*

▼M1

4. Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), che siano stati manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente agli articoli 7, 8 e 9 possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.

▼B

5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale devono essere sottoposti a controllo per verificare la presenza di corpi estranei che, se presenti, devono essere rimossi immediatamente.

C. *Norme di trasformazione*

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo devono includere almeno:

   — la dimensione delle particelle di materia prima,

   — la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico,

   — se del caso, la pressione applicata alla materia prima, e

   — la durata del processo di trattamento termico o la frequenza di ricarica del sistema continuo.

   Per ciascun punto critico di controllo applicabile devono essere specificate norme minime di trattamento.

7. Devono essere conservati per almeno due anni registri che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.

▼B

8. Occorre impiegare dispositivi di misurazione e registrazione correttamente tarati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È necessario conservare i registri attestanti le date di taratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione.

9. Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (a seguito, ad esempio, di cadute occasionali all'inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotto all'inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.

D. *Prodotti trasformati*

10. I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono rispettare le norme seguenti:

salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

in cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

▼M1

11. I prodotti trasformati non utilizzati o in eccedenza, dopo essere stati contrassegnati in modo permanente, possono:

a) essere smaltiti come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto conformemente all'articolo 12;

b) essere smaltiti in una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE; o

c) essere trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto conformemente all'articolo 15.

▼B

CAPITOLO II

Requisiti specifici applicabili alle proteine animali trasformate

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

A. *Norme di trasformazione*

▼M1

1. ►M14 Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1. Peraltro, il sangue o componenti del sangue di suini possono essere trattati con qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli figuranti da 1 a 5, o al metodo di trasformazione 7, a condizione che, in caso di applicazione di quest'ultimo, venga applicato un trattamento termico nel corso del quale è stata raggiunta la temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa. ◄

Tuttavia, finché rimane in vigore il divieto riguardante l'alimentazione degli animali previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE, le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi possono essere state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e devono essere contrassegnate in modo permanente con un colore o con altro mezzo immediatamente dopo la trasformazione e prima di essere smaltite come rifiuti in conformità della normativa comunitaria applicabile.

▼M1

Inoltre, mentre il divieto di alimentazione previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE rimane in vigore, proteine animali trasformate provenienti da mammiferi esclusivamente destinate ad alimenti per animali di compagnia, trasportate in appositi contenitori non destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale o di mangimi per animali d'allevamento, e consegnate direttamente dagli impianti di trasformazione di categoria 3 agli impianti di produzione di alimenti per animali di compagnia, possono essere state sottoposte a qualsivoglia metodo di trasformazione da 1 a 5 o 7.

▼B

2. Le proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, devono essere state sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7.

3. Le farine di pesce devono essere state sottoposte a:

   a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione; o

   b) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10.

B. *Magazzinaggio*

4. Le proteine animali trasformate devono essere imballate e immagazzinate in sacchi nuovi o sterilizzati, oppure in silos adeguatamente costruiti.

5. Devono essere adottate le misure necessarie per ridurre al minimo la condensa all'interno di silos, nastri trasportatori o elevatori.

6. All'interno di silos, nastri trasportatori ed elevatori, i prodotti devono essere protetti da ogni contaminazione accidentale.

7. Le attrezzature per la manipolazione delle proteine animali trasformate devono essere mantenute pulite e asciutte; occorre inoltre predisporre punti di ispezione adeguati che consentano di verificarne lo stato di pulizia. Tutte le strutture di magazzinaggio devono essere svuotate e pulite regolarmente, in funzione delle necessità di produzione.

8. Le proteine animali trasformate devono essere protette dall'umidità. Nelle zone adibite al magazzinaggio occorre pertanto impedire le perdite d'acqua e la formazione di condensa.

C. *Importazione*

9. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate se:

   a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte II, o, nel caso delle farine di pesce, nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;

   b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

   c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

▼M2

   d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 1 dell'allegato X.

▼B

10. Prima che le partite siano autorizzate a circolare liberamente all'interno della Comunità, l'autorità competente deve campionare le importazioni di proteine animali trasformate al posto d'ispezione frontaliero per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capitolo I, punto 10. L'autorità competente deve:

    a) campionare ciascuna partita di prodotti trasportati alla rinfusa; e

    b) praticare un campionamento a sondaggio sulle partite di prodotti imballati nell'impianto di lavorazione di origine.

11. Tuttavia, quando gli ultimi sei test consecutivi su partite spedite alla rinfusa da un paese terzo si sono rivelati negativi, l'autorità competente può praticare un campionamento a sondaggio sulle successive partite spedite alla rinfusa da tale paese terzo. Se uno di tali campioni a sondaggio risulta positivo, l'autorità competente che ha effettuato il campionamento deve informare l'autorità competente del paese d'origine affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. L'autorità competente del paese d'origine deve comunicare tali misure all'autorità competente che ha effet-

▼B

tuato il campionamento. In caso di un nuovo risultato positivo della stessa origine, l'autorità competente deve campionare ciascuna partita della stessa origine fino a quando sei test consecutivi si riveleranno nuovamente negativi.

12. Le autorità competenti devono conservare, per almeno due anni, un registro dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.

13. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) deve essere trattata conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE ([1]); o

▼M15

b) viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di un trattamento autorizzato dall'autorità competente. Un elenco di trattamenti autorizzati può essere stabilito dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, sempre che dalle prove la partita risulti negativa alla salmonella.

▼B

CAPITOLO III

Requisiti specifici applicabili ai prodotti sanguigni

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Materie prime*

1. Solo il sangue rientrante nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere utilizzato per la produzione di prodotti sanguigni.

B. *Norme di trasformazione*

2. I prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a:

a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7; oppure

b) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10.

C. *Importazione*

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:

▼M2

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte V o VI;

▼B

b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento; e

▼M2

d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera B, dell'allegato X.

▼B

CAPITOLO IV

Requisiti specifici applicabili ai grassi fusi e all'olio di pesce

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

([1]) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

▼B

A. *Norme di trasformazione*

▼M1

1. I grassi fusi, a meno che non siano prodotti conformemente al capitolo II dell'allegato C della direttiva del Consiglio 77/99/CEE ([1]) o al capitolo 9 dell'allegato I della direttiva del Consiglio 92/118/CEE ([2]), devono essere prodotti utilizzando i metodi da 1 a 5 o il metodo 7, e gli oli di pesce possono essere prodotti utilizzando il metodo 6, ai sensi dell'allegato V, capitolo III.

I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili che restano non superi lo 0,15 % in peso.

▼B

B. *Importazione di grassi fusi*

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte IV;

b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;

d) ovvero:

i) sono derivati interamente o in parte da materia prima suina e provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne dalla peste suina classica e dalla peste suina africana negli ultimi 12 mesi;

ii) sono derivati interamente o in parte da materia prima di volatili da cortile e provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne dalla malattia di Newcastle e dalla influenza aviaria negli ultimi 6 mesi;

iii) sono derivati interamente o in parte da materia prima di ruminante e provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi e indenne dalla peste bovina negli ultimi 12 mesi;

iv) ove nel pertinente periodo summenzionato vi sia stato un focolaio di una delle suddette malattie, sono stati sottoposti a uno dei seguenti processi di trattamento termico:

— almeno a 70 ºC per almeno 30 minuti, o

— almeno a 90 ºC per almeno 15 minuti,

e sono stati registrati e conservati i dati relativi ai punti critici di controllo in modo che il proprietario, il gestore o il loro rappresentante e, eventualmente, l'autorità competente possano vigilare sul funzionamento dell'impianto. I dati devono includere la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie prime e la frequenza di riciclo dei grassi; e

▼M2

e) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera A dell'allegato X.

▼B

C. *Importazione di olio di pesce*

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di olio di pesce se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;

b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

([1]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

▼M2

d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 9 dell'allegato X.

▼B

D. *Requisiti d'igiene*

4. Nel caso in cui i grassi fusi o l'olio di pesce siano imballati, devono esserlo in contenitori nuovi o in contenitori che sono stati puliti, e occorre prendere ogni precauzione per evitare che siano ricontaminati. Se è previsto un trasporto alla rinfusa dei prodotti, i tubi, le pompe e le cisterne nonché qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse usato per il trasporto dei prodotti dall'impianto di produzione direttamente sulla nave o a cisterne a terra ovvero direttamente agli impianti, devono essere stati ispezionati prima dell'uso e risultati puliti.

▼M12

CAPITOLO V

Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro

Oltre alle condizioni generali previste al capitolo I, si applicano le seguenti condizioni.

A. *Norme di trasformazione*

1. Il latte dev'essere sottoposto a uno dei seguenti trattamenti:

1.1. sterilizzazione a un valore F_0 ([1]) di tre o più;

1.2. un trattamento UHT ([2]) combinato con una delle seguenti situazioni:

a) un trattamento fisico successivo, mediante:

i) un processo di essicazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o

ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;

b) la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine;

1.3. un trattamento HTST ([3]) applicato due volte;

1.4. un trattamento HTST ([3]) combinato con una delle seguenti situazioni:

a) un trattamento fisico successivo, mediante:

i) un processo di essicazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o

ii) un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;

b) la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine.

2. I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad almeno uno dei trattamenti definiti al paragrafo 1, o essere fabbricati a partire dal latte soggetto a un trattamento conforme alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti descritti al paragrafo 1 dev'essere raccolto almeno

([1]) F_0 è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per raggiungere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

([2]) UHT = trattamento a temperatura ultra elevata, vale a dire a 132 °C per almeno un secondo.

([3]) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo.

▼M12

16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.

4. Oltre ai requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, il latte e i prodotti a base di latte devono soddisfare i requisiti seguenti:

4.1. dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione dei prodotti;

4.2. il prodotto finale dev'essere etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è

a) confezionato in imballaggi nuovi; o

b) trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

▼M15

5. Il latte crudo e il colostro devono essere prodotti in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali. Queste condizioni possono essere definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼M12

B. *Importazione*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e prodotti del latte nel rispetto delle seguenti condizioni:

1.1. provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I dell'allegato XI;

1.2. provengono da un impianto di lavorazione che figura nella lista di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

1.3. sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato al capitolo 2 dell'allegato X;

1.4. sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e lettera a) del paragrafo 1.4 della parte A;

1.5. sono conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 e, nel caso del siero di latte, del paragrafo 3 della parte A.

2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti del latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna «A» dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione ([1]) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e siano stati prodotti:

i) almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore, o

ii) sono stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero comunitario almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.

▼M15

3. Qualora si individui il rischio dell'introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio per la salute degli animali, la Commissione può fissare condizioni ulteriori per la protezione della salute degli animali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

([1]) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 70; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.

▼B

CAPITOLO VI

Requisiti specifici applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Norme di trasformazione per la gelatina*

1. a) La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui; successivamente dev'essere adeguato il pH. La gelatina dev'essere estratta mediante uno o più riscaldamenti successivi e poi depurata per filtrazione e sterilizzazione;

   b) dopo essere stata trattata come indicato alla lettera a), la gelatina può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione;

   c) è vietato l'uso di conservanti diversi dal biossido di zolfo e dal perossido di idrogeno.

2. La gelatina dev'essere confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare:

   a) dev'essere previsto un locale per l'immagazzinamento, il confezionamento e l'imballaggio dei materiali;

   b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi; e

   c) le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina devono recare la dicitura «Gelatina idonea al consumo animale».

B. *Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate*

▼M1

3. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 dalton.

   Inoltre, le proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli e pellami di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:

   a) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar;

   b) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar; o

▼M15

   c) da un processo di produzione equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

C. *Importazione*

▼M1

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di gelatina e di proteine idrolizzate se:

   a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

   b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

   c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

▼M2

d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito, rispettivamente, nel capitolo 11 o nel capitolo 12 dell'allegato X.

▼M1

CAPITOLO VII

Requisiti specifici applicabili al fosfato bicalcico

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Norme di trasformazione*

▼M15

1. Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo che:

a) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

b) in seguito alla procedura descritta sub a) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

c) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra i 65 e i 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra i 30 e i 65 °C;

ovvero elaborato mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼M1

2. Nel caso in cui il fosfato bicalcico venga ricavato da ossa sgrassate, vanno utilizzate ossa che possono essere considerate adatte per il consumo umano in esito ad un'ispezione ante e post mortem.

B. *Importazione*

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di fosfato bicalcico se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

▼M2

d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.

▼M1

CAPITOLO VIII

Requisiti specifici applicabili al fosfato tricalcico

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Norme di trasformazione*

▼M15

1. Il fosfato tricalcico deve essere elaborato utilizzando un processo atto a garantire che:

a) tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);

b) i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

▼M15

c) il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e

d) il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

ovvero mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼M1

B. *Importazione*

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di fosfato tricalcico se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

▼M2

d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.

CAPITOLO IX

Requisiti specifici applicabili al collagene

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Norme di trasformazione*

1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.

2. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa comunitaria è proibito.

3. Il collagene dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare:

a) dev'essere previsto un locale in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;

b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi; e

c) le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene devono recare la dicitura «Collagene idoneo al consumo animale».

B. *Importazione*

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di collagene se:

a) proviene da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XI;

b) proviene da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 11 dell'allegato X.

▼M2

CAPITOLO X

Requisiti specifici applicabili ai prodotti a base di uova

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Norme di trasformazione*

1. I prodotti a base di uova devono essere stati:

   a) sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7; o

   b) sottoposti a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nel capitolo I, paragrafo 10; o

   c) trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ([1]) concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

B. *Importazione*

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova se:

   a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XVI;

   b) provengono da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

   c) sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento; e

   d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 15 dell'allegato X.

([1]) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

▼B

ALLEGATO VIII

REQUISITI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

Gli impianti che producono alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici diversi dai fertilizzanti organici, dagli ammendanti e dai derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2 devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1. essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di completa sicurezza i materiali in entrata; e

2. essere attrezzati in modo adeguato per eliminare i sottoprodotti di origine animale non utilizzati rimanenti dopo la fabbricazione dei prodotti in conformità del presente regolamento, o tali materiali devono essere inviati ad un impianto di trasformazione o ad un impianto di incenerimento o di coincenerimento, in conformità del presente regolamento.

CAPITOLO II

Requisiti applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

A. *Materie prime*

▼M9

1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

▼B

B. *Norme di trasformazione*

2. Gli alimenti in conserva per animali da compagnia devono essere sottoposti a trattamento termico almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3.

▼M11

3. Gli alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono:

   a) essere sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;

   b) essere sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura degli ingredienti di origine animale ha raggiunto almeno 90 °C; oppure

   c) per quanto riguarda gli ingredienti di origine animale, essere prodotti usando esclusivamente:

      i) carni o prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;

      ii) i seguenti prodotti di origine animale trasformati o sottoprodotti che sono stati trasformati in conformità con quanto previsto dal presente regolamento: latte e prodotti a base di latte, gelatina, proteine idrolizzate, prodotti a base di uova, collagene, prodotti a base di sangue, proteine animali trasformate compresi farina di pesce, grassi fusi, oli di pesce, fosfato dicalcico, fosfato tricalcico o interiora aromatizzanti.

▼M9

4. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.

▼B

5. Gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite. Devono essere prese misure efficaci per garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita. Sull'imballaggio deve figurare, in modo visibile e leggibile, la dicitura «Destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia».

▼M1

6. Durante la produzione e/o il magazzinaggio (prima della spedizione) devono essere prelevati campioni a sondaggio per verificare la conformità con le seguenti norme:

salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

in cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

Tuttavia, per gli alimenti in conserva per animali da compagnia che abbiano subito il trattamento termico di cui al paragrafo 2, la campionatura e la prova per verificare la presenza di salmonella ed enterobatteriacee possono non essere necessarie.

▼B

C. *Importazione*

7. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte X;

b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;

d) sono accompagnati:

i) per quanto riguarda gli alimenti in conserva per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (A);

ii) per quanto riguarda gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi da quelli in conserva, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (B);

iii) per quanto riguarda gli articoli da masticare, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (C); o

iv) per quanto riguarda gli alimenti greggi per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (D).

▼B

CAPITOLO III

Requisiti applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico

I. *Stallatico non trasformato*

A. Scambi

1. a) Gli scambi di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi sono vietati, fatta eccezione per:

i) lo stallatico proveniente da una zona non soggetta a restrizioni a causa di una malattia trasmissibile grave; e

ii) lo stallatico destinato all'utilizzazione, sotto il controllo delle autorità competenti, sui terreni di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.

b) Tuttavia, l'autorità competente può concedere specifica autorizzazione per l'introduzione nel proprio territorio:

i) di stallatico destinato ad essere trasformato in un impianto tecnico o in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente in conformità del presente regolamento, per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte II; l'autorità competente deve tener conto dell'origine dello stallatico all'atto del riconoscimento di tali impianti; o

ii) di stallatico destinato all'utilizzazione in un'azienda. Questo tipo di scambi può essere effettuato soltanto previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri di origine e di destinazione. Nel valutare l'opportunità di concedere tale accordo le autorità competenti devono tener conto, in particolare, dell'origine dello stallatico, della sua destinazione e di considerazioni inerenti alla salute e alla sicurezza degli animali.

Nei casi suddetti, lo stallatico deve essere accompagnato da un certificato sanitario conforme ad un modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Gli scambi di stallatico non trasformato di volatili da cortile sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) lo stallatico deve provenire da una zona non soggetta a restrizioni a causa della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria;

b) lo stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili da cortile vaccinati contro la malattia di Newcastle non dev'essere inoltre spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE ([1]); e

c) lo stallatico dev'essere accompagnato da un certificato sanitario conforme ad un modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼M9

3. Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.

▼B

B. Importazione

▼M9

4. L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.

▼B

II. *Stallatico trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico*

A. Immissione sul mercato

([1]) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE della Commissione (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).

▼M7

5. Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico sono immessi sul mercato alle condizioni enunciate alle lettere da a) a e):

a) devono provenire da un impianto tecnico, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente in conformità al presente regolamento;

b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti e a un trattamento di riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;

c) l'autorità competente può comunque autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati diversi da quelli descritti alla lettera b), purché il richiedente dimostri che tale parametri assicurano la riduzione al minimo dei rischi biologici. Tale dimostrazione prevede una convalida che deve essere condotta secondo quanto segue:

i) individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni di trasformazione, nonché una valutazione di rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;

ii) convalida del processo previsto

ii-1) mediante una misurazione della riduzione della vitalità/-infettività degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

— sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata,

— non presenti una resistenza termica alla letalità del trattamento termico inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato,

— sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare;

oppure

ii-2) mediante una misurazione della riduzione della vitalità/-infettività — durante il processo — di un virus o di un organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nel materiale di partenza;

iii) la convalida del processo di cui al punto ii) deve dimostrare che il processo perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:

— nel caso dei processi termochimici mediante una riduzione di almeno 5 log10 dell'*Enterococcus faecalis* e mediante una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il *parvovirus* qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente,

— nel caso del processi chimici anche mediante una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di *ascaris sp.*, in fase vitale;

iv) elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del processo;

v) misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la vigilanza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto e altri punti critici di controllo devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto. I dati devono essere messi a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta.

Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto devono essere messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta;

▼M7

d) i campioni rappresentativi dello stallatico, prelevati ai fini del controllo del processo nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto, devono rispettare le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

e

i campioni rappresentativi dello stallatico prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto tecnico, di produzione di biogas o di compostaggio devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico non conformi ai requisiti di cui sopra devono essere considerati come non trasformati;

e) devono essere conservati in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo la trasformazione. Devono pertanto essere immagazzinati:

i) in silos ben chiusi e isolati;

ii) in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o sacchi «big bag»).

▼B

B. Importazione

6. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte IX;

b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;

c) rispettano i requisiti di cui al punto 5; e

▼M9

d) se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.

▼B

III. *Guano*

7. L'immissione sul mercato di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

▼M13

CAPITOLO IV

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

A. *Importazione*

1. Le importazioni di sangue sono sottoposte alle condizioni di cui al capitolo XI.

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, compresi i materiali derivati da animali ai quali sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE se:

   a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VI, lettera A;

   b) provengono da un impianto tecnico conforme alle condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento o dallo stabilimento di raccolta;

   c) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito, secondo il caso, nel capitolo 4 C o nel capitolo 4 D dell'allegato X.

3. Il sangue con il quale sono fabbricati i prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici deve essere stato prelevato:

   a) in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

   b) in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo; o

   c) da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo.

4. I prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici derivati da animali appartenenti agli ordini Artiodactyla, *Perissodactyla* e *Proboscidea* o da incroci di tali animali devono soddisfare le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

   a) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie di cui alla lettera b):

      i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia;

      ii) irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di efficacia;

      iii) trattamento termico a una temperatura almeno di 80 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia;

      iv) soltanto nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia *Suidae* né alla famiglia *Tayassuidae*: modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da un test di efficacia;

   b) i prodotti sanguigni che non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui alla lettera a) provengono da una regione o da un paese:

      i) in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di peste bovina, peste dei piccoli ruminanti e febbre della valle del Rift e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

      ii) in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia; o

      in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica e da almeno 12 mesi sono ufficialmente attuati e controllati programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei ruminanti domestici; in questo caso, dopo il controllo al posto di frontiera previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico di destinazione e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale

▼M13

non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di infettare animali o persone.

Oltre alle condizioni di cui ai punti i) e ii), nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia *Suidae* né alla famiglia *Tayassuidae* deve essere soddisfatta una delle condizioni seguenti:

— nel paese o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare o di febbre catarrale degli ovini (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie nelle specie ricettive,

— dopo il controllo al posto di frontiera previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico di destinazione e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di infettare animali o persone.

Oltre alle condizioni di cui ai punti i) ed ii), nel caso di animali appartenenti alle famiglie *Suidae* e *Tayassuidae*, nel paese o nella regione d'origine da almeno 12 mesi non è stato registrato nessun caso di malattia vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana, da almeno 12 non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

— nel paese o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nelle specie ricettive,

— dopo il controllo al posto di frontiera previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico di destinazione e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione in condizioni di sicurezza dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedentario, per evitare il rischio di infettare animali o persone.

5. I prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici derivati da pollame e altre specie aviarie devono soddisfare le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie di cui alla lettera b):

i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia;

ii) irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di efficacia;

iii) trattamento termico a una temperatura almeno di 70 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia;

b) se non sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui alla lettera a), i prodotti sanguigni provengono da un paese o da una regione:

i) indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria altamente patogena, secondo la definizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;

ii) in cui nel corso degli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro l'influenza aviaria;

iii) in cui il pollame o le altre specie aviarie da cui sono derivati i prodotti non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

▼B

CAPITOLO V

Requisiti applicabili al siero di equidi

A. *Materie prime*

1. Il siero deve:

a) provenire da equidi che non presentino alcun sintomo delle malattie trasmissibili gravi di cui alla direttiva 90/426/CEE ([1]) e di nessun'altra malattia trasmissibile grave cui sono sensibili gli equidi; e

b) essere ottenuto in enti o centri non soggetti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

B. *Importazione*

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di siero di equidi se:

▼M2

a) proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIII;

▼B

b) è stato ottenuto, trasformato e spedito conformemente alle seguenti condizioni:

i) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutti i tipi, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

ii) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che, al momento del prelievo, non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;

iii) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita sono rimasti nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio di un paese terzo in cui:

— negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

— negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

— negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria o sono stati in un'azienda nella quale:

— nel caso di encefalomielite equina, la data in cui tutti gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti precedeva di almeno sei mesi la data di raccolta,

— nel caso di anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

— nel caso di stomatite vescicolosa, il divieto è stato tolto almeno sei mesi prima della data di raccolta,

— nel caso di rabbia, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno un mese prima della data di raccolta,

— nel caso di carbonchio ematico, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno 15 giorni prima della data di raccolta, o

— tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data di raccolta (o, nel caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima);

([1]) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).

▼B

v) è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e l'imballaggio;

vi) è stato confezionato in contenitori impermeabili ermeticamente chiusi, sui quali sono chiaramente riportati la dicitura «Siero di equidi» e il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta;

c) proviene da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e

▼M2

d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera A, dell'allegato X.

▼B

CAPITOLO VI

Requisiti applicabili alle pelli di ungulati

A. *Campo d'applicazione*

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

▼M9

a) alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([1]);

▼B

b) alle pelli di ungulati che sono state sottoposte a un processo completo di conciatura;

c) alle pelli allo stato «wet blue»;

d) alle pelli allo stato «pickled pelts»; e

e) alle pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno 8 ore).

2. Nel campo d'applicazione definito al punto 1, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle pelli fresche, refrigerate o trattate. Ai sensi del presente capitolo, si intendono per «pelli trattate» le pelli:

a) essiccate;

b) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;

c) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;

d) sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C; o

▼M15

e) conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, precisato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

B. *Scambi*

▼M9

3. Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([2]).

([1]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
([2]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

▼B

4. Gli scambi di pelli trattate sono autorizzati, purché ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'allegato II, nel quale si attesti che:

a) le pelli sono state trattate conformemente al punto 2; e

b) la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

C. *Importazione*

5. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di pelli fresche o refrigerate se:

a) sono state ottenute da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c);

▼M9

b) sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:

▼M2

i) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— peste suina classica,

— peste suina africana,

— peste bovina; e

ii) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;

▼B

c) sono state ottenute:

i) da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

ii) in caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

iii) in caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato un focolaio di malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni o di peste suina classica o africana negli ultimi 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni; oppure

iv) da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini;

d) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni; e

e) sono accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 (A).

6. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di pelli trattate se:

a) sono state ottenute da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) o k);

▼M9

b) provengono:

i) da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in

▼M9

provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o

ii) da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o

iii) da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni;

c) nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente ai punti A.2.b) o A.2.c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del punto A.2.b) o 7 giorni nel caso del punto A.2.c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto; nonché

d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 5 B, o, nel caso di pelli di cui al punto C.6.b).iii) del presente allegato, da una dichiarazione ufficiale conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 C.

▼B

7. Le pelli fresche, refrigerate o trattate di ungulati devono essere importate in contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle sigillati dall'autorità competente del paese terzo speditore.

CAPITOLO VII

Requisiti applicabili ai trofei di caccia

A. *Materie prime*

1. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ([1]), i trofei di caccia:

a) di ungulati e uccelli che sono stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente; e

b) di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli,

non sono soggetti ad alcun divieto o alcuna restrizione per motivi di polizia sanitaria.

2. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97, i trofei di caccia di ungulati e uccelli che non abbiano subito il trattamento previsto al punto 1, lettera a), sono soggetti alle seguenti condizioni. Essi devono:

a) provenire da animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi alle quale gli animali delle specie in questione sono sensibili; o

b) essere conformi alle condizioni di cui ai punti 3 o 4, se provengono da animali originari di una regione soggetta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi alle quali gli animali delle specie in questione sono sensibili.

3. I trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti devono:

a) essere stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti;

b) essere stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite da ossa;

([1]) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14).

▼B

c) essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

d) essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

4. I trofei di caccia costituiti unicamente da pelli devono:

a) essere stati:

i) essiccati; o

ii) salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spediti; o

▼M15

iii) conservati con un trattamento diverso dalla conciatura, approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

▼B

b) essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

c) essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

B. *Importazione*

5. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dai paesi terzi di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, se:

a) sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 6 (A); e

b) soddisfano i requisiti di cui ai punti 3 e 4. Tuttavia, qualora siano costituiti da pelli salate secche o verdi trasportate per nave, non è necessario che siano stati salati 14 giorni prima della spedizione, purché siano stati salati per 14 giorni prima dell'importazione;

▼M2

c) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettera A.

▼B

6. Gli Stati membri devono autorizzare, conformemente ai requisiti del punto 7, l'importazione di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, dai paesi terzi:

▼M2

a) figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettere B o C; e

▼B

b) dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

7. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei trofei di caccia di cui al punto 6 se:

a) provengono da animali originari di una zona non soggetta a restrizioni a seguito della presenza di malattie trasmissibili gravi cui gli animali delle specie in questione sono sensibili;

b) sono stati confezionati immediatamente dopo il trattamento senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

c) sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 6 (B).

▼B

CAPITOLO VIII

Requisiti applicabili alla lana, ai peli, alle setole di suini, alle piume e alle parti di piume

A. *Materie prime*

▼M1

1. a) La lana, i peli, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformati devono essere stati ottenuti da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o k). Essi devono essere saldamente chiusi in imballaggi e asciutti. Tuttavia, nel caso di piume e parti di piume non trasformate inviate direttamente dal macello all'impianto di trasformazione, l'autorità competente può permettere la deroga dall'obbligo di asciugamento se:

   i) sono adottate tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di malattie;

   ii) il trasporto avviene in recipienti e/o veicoli a perfetta tenuta che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni utilizzo; e

   iii) gli Stati membri informano della deroga la Commissione.

   b) Sono vietati i movimenti di setole di suini in provenienza da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica, fatta eccezione per le setole di suini che:

   i) sono state bollite, tinte o decolorate; o

   ii) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere con certezza gli agenti patogeni, purché ciò sia comprovato da un certificato rilasciato dal veterinario responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale può non essere considerato una forma di trattamento ai fini della presente disposizione.

▼B

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano alle piume ornamentali o alle piume:

   a) trasportate da viaggiatori per uso personale; o

   b) in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.

B. *Importazione*

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di setole di suini da paesi terzi, ovvero, in caso di regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi, se:

   a) le setole di suini sono state ottenute da animali originari del paese d'origine e ivi macellati in un macello;

   b) o:

   i) qualora negli ultimi 12 mesi non si siano verificati casi di peste suina africana, la partita è accompagnata da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 7 (A); o

   ii) qualora negli ultimi 12 mesi si siano verificati uno o più casi di peste suina africana, la partita è accompagnata da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 7 (B);

▼M2

   c) le setole di suini provengono da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VIII.

▼B

4. ►M9 Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi: ◄

   a) saldamente chiusi in imballaggi e asciutti; e

   b) inviati direttamente all'impianto tecnico o ad un impianto di transito in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni.

▼M9

5. È vietata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate.

▼M9

Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di piume e di parti di piume trasformate purché:

a) si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o

b) siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.

▼M2

CAPITOLO IX

Requisiti applicabili ai prodotti apicoli

A. *Materie prime*

▼M9

1. I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:

▼M2

a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di:

i) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*), a meno che l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia;

ii) acariasi (*Acarapis woodi Rennie*), a meno che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE ([1]);

iii) *Aethina tumida*; o

iv) *Tropilaelaps spp*.; e

b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

B. *Importazione*

2. Poiché la *Aethina tumida* e il *Tropilaelaps spp*. non sono presenti nella Comunità, occorre stabilire le seguenti misure di sicurezza supplementari per l'importazione di prodotti apicoli.

▼M9

3. Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicolture, purché essi:

a) provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII;

b) o:

i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o

ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché

c) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.

([1]) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

▼M9

4. Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione, per scopi tecnici di cera d'api diversa dalla cera d'api sotto forma di favi purché:

   a) sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché

   b) sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione.

5. È vietata l'importazione di cera d'api sotto forma di favi.

▼B

CAPITOLO X

Requisiti applicabili a ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti

1. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) per fabbricare prodotti tecnici se:

   a) i prodotti sono essiccati prima dell'esportazione e non sono refrigerati o congelati;

   b) i prodotti sono trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità e non sono trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;

   c) i prodotti, dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 97/78/CE, sono direttamente inoltrati verso l'impianto tecnico;

▼M2

   d) i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVII.

▼B

2. Ciascuna partita dev'essere accompagnata:

   a) da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente per il controllo dello stabilimento d'origine e recante le seguenti informazioni:

      i) il paese di origine;

      ii) il nome dello stabilimento di produzione;

      iii) la natura del prodotto (ossa essiccate/prodotti a base di ossa essiccati/corna essiccate/prodotti a base di corna essiccati/zoccoli essiccati/prodotti a base di zoccoli essiccati); e

      iv) il fatto che il prodotto:

         — proviene da animali sani, macellati in un macello, o

         — è stato sottoposto a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 ºC, o

         — è stato riscaldato per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 80 ºC, o

▼M2

         — è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 800 ºC, o

▼B

         — è stato sottoposto, prima dell'essiccazione, a un processo di acidificazione tramite il quale il pH al centro del prodotto è stato mantenuto ad un valore inferiore a 6 per almeno un'ora

      e non è destinato in alcuna fase ad essere utilizzato nell'alimentazione, nelle materie prime per mangimi, nei fertilizzanti organici o negli ammendanti; e

▼M2

b) da una dichiarazione dell'importatore che sia conforme al modello di cui al capitolo 16 dell'allegato X e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

▼B

3. All'atto della spedizione verso il territorio della Comunità, i prodotti di cui trattasi devono essere posti in contenitori o veicoli sigillati o trasportati alla rinfusa su una nave. Se il trasporto avviene in contenitori, questi ultimi, e comunque tutti i documenti di accompagnamento, devono recare il nome e l'indirizzo dell'impianto tecnico.

▼M2

4. Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico.

▼B

5. Durante la lavorazione, la natura e la quantità dei prodotti di cui trattasi devono essere registrate in modo da garantire che i prodotti stessi siano effettivamente destinati all'uso previsto.

▼M2

CAPITOLO XI

▼M8

Requisiti applicabili ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, inclusi quelli per gli animali da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione

▼M2

Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici se:

1. tali sottoprodotti provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi di cui all'allegato XI, parte VI e parte VII, lettere A e B;

2. si tratta esclusivamente dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), e/o, nel caso di sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, si tratta di materiale ricavato da animali trattati conformemente a quanto previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 28.

▼M9

tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);

▼M2

3. tali sottoprodotti sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;

4. tali sottoprodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

5. tali sottoprodotti sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite;

▼M9

6. siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8;

▼M2

7. dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, tali sottoprodotti sono trasportati direttamente:

a) ad un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o ad un impianto tecnico il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo al fine di produrre, a seconda dei casi, alimenti per animali da compagnia o prodotti tecnici, eventual-

▼M2

mente precisati dall'autorità competente, e non usciranno dall'impianto se non dopo essere stati trattati o per essere immediatamente eliminati; o

b) a un impianto di transito; o

c) ad un utente o centro di raccolta autorizzato e registrato il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo per il fine autorizzato, eventualmente precisato dall'autorità competente;

inoltre

8.1. nel caso di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento:

a) tali materie prime devono essere contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;

b) se si tratta di materiale non congelato, esso deve essere contrassegnato nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;

c) tali materie prime devono essere trasportate direttamente

i) all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione conformemente al precedente punto 7, lettera a),

o

ii) ad un impianto di transito conformemente al precedente punto 7, lettera b), e da tale impianto direttamente all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i), purché l'impianto di transito:

— tratti solo i materiali oggetto del presente punto 8.1, o

— tratti solo materiali destinati all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i);

infine

d) la marcatura di cui alle lettere a) e b) deve essere rimossa soltanto nell'impianto di destinazione e soltanto immediatamente prima che il materiale venga usato per fabbricare alimenti per animali da compagnia;

8.2. ove la partita sia costituita da materie prime trattate ai sensi del precedente punto 8.1 e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime costituenti la partita devono essere contrassegnate secondo quanto previsto dal precedente punto 8.1, lettere a) e b);

8.3. la marcatura prevista dal punto 8.1, lettere a) e b), e dal punto 8.2 deve rimanere visibile dal momento della spedizione sino a quello della consegna all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione.

CAPITOLO XII

Grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2

A. *Norme di trasformazione*

1. I grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2 devono essere prodotti usando i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato V, capitolo III.

2. I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso.

▼M2

B. *Importazione di grassi fusi*

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2 e destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, se tali grassi:

   a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte IV;

   b) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e

   c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera B, dell'allegato X.

4. I grassi fusi devono essere trasportati per via terrestre e/o marittima dal paese di origine direttamente verso un posto di ispezione frontaliero della Comunità.

5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati all'impianto oleochimico di categoria 2 in cui devono essere trasformati in derivati lipidici.

6. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:

   i) i grassi fusi saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, e

   ii) i derivati lipidici risultanti dalla trasformazione saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

7. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.

8. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.

CAPITOLO XIII

Derivati lipidici

A. *Norme di trasformazione*

1. Nel caso in cui per produrre derivati lipidici si usino grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2, deve essere applicato un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III.

B. *Importazione*

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di derivati lipidici soltanto se ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello previsto nel capitolo 14, lettera A o 14 lettera B, dell'allegato X.

3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 deve:

   a) indicare se i derivati lipidici derivano o meno da materiali di categoria 2 o 3;

   b) nel caso di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2, contenere una dichiarazione secondo la quale i prodotti:

      i) sono stati fabbricati utilizzando un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nel capitolo III dell'allegato VI; e

      ii) saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

▼M2

4. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.

5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente agli impianti di destinazione.

CAPITOLO XIV

Requisiti specifici applicabili alle interiora aromatizzanti usate nella fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti per il riconoscimento degli impianti di cui al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Materie prime*

1. Soltanto i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), possono essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati liquidi/disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.

B. *Norme di trasformazione*

2. Le interiora aromatizzanti devono essere state sottoposte a un metodo di trattamento e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato VIII, capitolo II, punto 6. Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.

3. Il prodotto finale deve essere:

   a) imballato in imballaggi nuovi o sterilizzati; oppure

   b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.

C. *Importazione*

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di interiora aromatizzanti se:

   a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VII, lettera C;

   b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18;

   c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

   d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 3, lettera E, dell'allegato X.

▼B

ALLEGATO IX

NORME APPLICABILI ALL'UTILIZZAZIONE DI ALCUNI MATERIALI DI CATEGORIA 2 E 3 PER L'ALIMENTAZIONE DI TALUNI ANIMALI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2

1. Il presente allegato si applica soltanto agli utenti o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii). Ai fini del presente allegato, per «materiali pertinenti» si intendono i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) e i prodotti da essi derivati.

2. I materiali pertinenti devono essere trasportati agli utenti o ai centri di raccolta conformemente all'allegato II.

▼M1

2 *bis*. I corpi interi di animali morti devono essere manipolati come materiale di categoria 2 durante la raccolta e il trasporto, salvo l'obbligo di rimuovere i materiali specifici a rischio in vista dello smaltimento prima che il resto del corpo possa essere utilizzato per l'alimentazione degli animali come previsto dall'articolo 23.

▼B

3. I centri di raccolta devono:

a) rispettare almeno i requisiti seguenti dell'allegato V:

i) capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d) ed f) e punti 2, 3 e 4; e

ii) capitolo II, punti 1, 2, 4, 5 e 9; e

b) disporre di strutture adeguate per la distruzione dei materiali pertinenti non utilizzati e non trasformati, o per l'invio di tali materiali a un impianto di trasformazione o a un impianto di incenerimento o coincenerimento in conformità del presente regolamento.

Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di un impianto di trasformazione di categoria 2 quale centro di raccolta.

4. Oltre alla documentazione richiesta conformemente all'allegato II, occorre registrare i seguenti dati in relazione ai materiali pertinenti:

a) per quanto riguarda gli utenti finali, la quantità di materiali utilizzati e la data di utilizzo; e

b) per quanto riguarda i centri di raccolta:

i) la quantità di materiali trattati conformemente al punto 5;

ii) il nome e l'indirizzo di ciascun utente finale che acquista i materiali;

iii) i locali verso cui devono essere trasportati i materiali per essere utilizzati;

iv) la quantità di materiali spediti; e

v) la data della spedizione.

5. I gestori dei centri di raccolta che forniscono agli utenti finali materiali pertinenti diversi dalle frattaglie di pesce, devono assicurare che detti materiali:

a) subiscano uno dei seguenti trattamenti (in un centro di raccolta o in un macello approvati dall'autorità competente conformemente alla normativa comunitaria):

i) la denaturazione con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità competente, di concentrazione tale che la colorazione dei materiali così trattati risulti chiaramente visibile; l'intera superficie di tutti i pezzi di materiale deve essere stata ricoperta dalla soluzione di cui sopra mediante processo di immersione o di nebulizzazione o qualsiasi altro metodo di applicazione;

ii) la sterilizzazione, ossia la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di materiale; o

iii) qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'autorità competente; e

▼B

b) siano confezionati, dopo il trattamento e prima della distribuzione, in un imballaggio sul quale sono riportati in modo chiaro e leggibile il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura «Non destinato al consumo umano».

▼M9

ALLEGATO X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI E PER IL TRANSITO NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Osservazioni

a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

i) Ove i certificati sanitari siano utilizzati per partite in transito, la casella I.5 («Destinatario») del certificato sanitario va completata con il nome e l'indirizzo del posto di ispezione frontaliera attraverso il quale la partita deve lasciare la Comunità europea.

▼M9

CAPITOLO 1

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito [2] *nella Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome
Indirizzo
Numero di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome
Indirizzo
Codice postale
Numero di riconoscimento

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VII del capitolo II, e certifica quanto segue:

II.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:

a) sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; e

b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

(2) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

nonché

c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:

(2) [trattamento termico che innalza la temperatura interna a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm;]

(2) o [nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione ..... di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

(2) o [nel caso di farina di pesce il metodo di trasformazione ..... di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

(2) o [in caso di sangue porcino, il metodo di trasformazione …… di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002, dove in caso di ricorso al metodo 7 è stato applicato un trattamento termico che ha portato la temperatura ad almeno 80 °C in tutta la massa;]

II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (3):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.3. il prodotto finale:

(2) [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]

(2) o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

II.4. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;

II.5. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento

▼M9

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07 o 23.01.

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

Parte II

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Cancellare la menzione inutile.

([3]) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M12

CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione verso o il transito attraverso la Comunità di latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Address		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo N. tel.	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
		I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale: ☐ Trasformazione supplementare ☐ Uso tecnico: ☐ Altro ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto			

▼M12

PAESE **Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano**

Part II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 (2) e certifica che il latte (2) o i prodotti a base di latte (2) di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:

1. sono stati prodotti e ottenuti a ..... *(inserire il nome del paese esportatore),* ..... *(inserire il nome della regione)* (3), che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;

2. sono stati prodotti a partire da latte crudo proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad allevamenti non soggetti a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;

3. sono

(2) sia [latte o prodotti a base di latte, ad eccezione del siero, che hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto 4]

(2) *sia* [integralmente siero con un pH inferiore a 6, raccolto non prima di 16 ore dopo la cagliatura del latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto 4]

4. sono stati soggetti a uno dei seguenti trattamenti:

(2) *sia* [Una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo, seguita da:

(2) *sia* una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo]

(2) *o* un procedimento di essicazione ulteriore seguita, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un trattamento termico ad almeno 72 °C]

(2) *o* da un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]

(2) (4) *o* alla condizione che il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese di origine;]

(2) (4) *o* il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti ../../.... e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliera dell'Unione europea]

(2) *o* [da una sterilizzazione a F_0 uguale ad almeno 3]

(2) *o* [Da un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguita da:

(2) *sia* un procedimento di essicazione ulteriore seguita, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un trattamento termico ad almeno 72 °C,]

(2) *o* da un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6.]

(2) (4) *o* alla condizione che il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese di origine;]

(2) (4) *o* il latte o i prodotti a base di latte siano stati prodotti ../../.... e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliera dell'Unione europea]

5. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;

6. il latte/prodotto a base di latte è stato confezionato:

(2) *sia* [in imballaggi nuovi,]

(2) o [in veicoli o container per il trasporto alla rinfusa disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]

e i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte o dei prodotti a base di latte e recano etichette indicanti che il prodotto è una materia di categoria 3 e non è destinato al consumo umano.

▼M12

PAESE **Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano**

Note

Parte I:

— Casella di riferimento I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella di riferimento I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella di riferimento I.15: Numero d'immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e ricarico, lo speditore deve informare il PIF dell'entrata nel territorio comunitario.

— Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 o 35.04.

— Casella di riferimento I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.

— Casella di riferimento I.28: "Impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.

Parte II:

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([3]) Per indicare se l'autorizzazione di importare nella Comunità riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.

([4]) questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Nota per l'importatore: il presente certificato è destinato a scopi unicamente veterinari e deve accompagnare il lotto fino a che questo non raggiunga il posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole): Qualificazione e titolo:

Data: Firma:

Bollo:»

▼M9

CAPITOLO 3 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) *nella Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
23.09.10

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Alimenti in conserva per animali da compagnia**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti;

II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

(2) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) e/*o* [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

(2) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

(2) e/*o* [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

II.3. sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3;

II.4. sono stati analizzati, sulla base di campioni aleatoriamente prelevati da almeno cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare che l'intero lotto sia stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato e conforme a quanto previsto al punto II.3;

II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 3 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) nella Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
23.09.10

I.20. Numero di animali/ Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

(2) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) e/*o* [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

(2) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

(2) e/*o* [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

II.3.

(2) [sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;]

(2) *o* [sono stati prodotti, per quanto riguarda gli ingredienti d'origine animale, con ingredienti che

a) nel caso di carne e prodotti a base di carne sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;

b) nel caso di latte e di prodotti a base di latte:

i) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna B dell'allegato della decisione 2004/438/CE (3), sono stati sottoposti ad un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;

ii) se hanno un pH ridotto a meno di 6 e provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna C dell'allegato della decisione 2004/438/CE, sono stati preventivamente sottoposti ad un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;

iii) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna C dell'allegato della decisione 2004/438/CE, sono stati sottoposti ad un processo di sterilizzazione o a un duplice trattamento termico nel quale ogni trattamento è stato sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;

▼M9

iv) se provenienti dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi di cui alla colonna C dell'allegato della decisione 2004/438/CE nei quali vi sia stato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o nei quali negli ultimi 12 mesi sia stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica, devono:

essere stati sottoposti

— ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale è stato raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3,

o

— ad un trattamento termico iniziale con effetto termico almeno pari a quello ottenuto col processo di pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo,

seguito da

— un secondo trattamento termico con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o dei prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione,

o

— un un processo di acidificazione attraverso il quale il pH viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora;

c) nel caso della gelatina, sono stati prodotti utilizzando un procedimento che garantisce che le materie non trasformate di categoria 3 sono state sottoposte ad un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui con successivo adeguamento del pH e da un'estrazione mediante riscaldamento una o più volte di seguito e la purificazione per mezzo di filtrazione e sterilizzazione;

d) nel caso delle proteine idrolizzate, sono stati prodotti mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categorie 3 e unicamente per mezzo di materie con un peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e che, in caso di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelle di ruminanti, devono essere prodotti in un impianto di trasformazione destinato esclusivamente alla produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprende la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo, seguite da:

i) esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; o

ii) esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar;

e) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; o trattati in conformità del capitolo II della sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 ([4]);

f) nel caso del collagene, sono stati fabbricati con un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione; è vietato l'uso di conservanti diversi da quelli autorizzati dalla legislazione comunitaria;

g) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

h) nel caso di proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e, in caso di sangue di suini, ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7, purché, nel metodo 7, un trattamento termico nel corso del quale la temperatura in tutta la massa ha raggiunto almeno 80 °C;

i) nel caso di proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, sono stati sottoposti ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

k) nel caso della farina di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione o a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche fissate nell'allegato VII, capitolo I, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

l) nel caso di grassi fusi, compresi gli oli di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 (e al metodo 6 nel caso di olio di pesce), di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure prodotti conformemente all'allegato III, sezione XII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 ([4]); i grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso;

m) se si tratta di fosfato bicalcico prodotto mediante un processo che:

i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

ii) in seguito alla procedura descritta al punto i) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; nonché

iii) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 65 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra 30 e 65 °C;

▼M9

n) nel caso di fosfato tricalcico prodotto mediante un processo che assicura:

i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);

ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

iii) che il brodo di proteine venga separato dell'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; nonché

iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

II.4. sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni ([5]):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;

II.6. sono stati confezionati in un nuovo imballaggio che, se gli alimenti per animali da compagnia non sono spediti in imballaggi previsti per la vendita sui quali è chiaramente menzionato che il contenuto è destinato unicamente all'alimentazione degli animali da compagnia, debbono recare la dicitura "NON PER CONSUMO UMANO".

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

Parte II

([1]) Cancellare la menzione inutile.

([2]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([3]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

([4]) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

([5]) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 3 C

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) *nella Comunità europea di articoli da masticare*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10. Regione di destinazione — Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
42.05.00

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Articoli da masticare**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli articoli da masticare di cui sopra:

II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

II.3. sono stati sottoposti:

(2) [nel caso di articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni (compresa la *Salmonella*), e gli articoli da masticare sono secchi];

(2) *o* [nel caso di articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;]

II.4. sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (3):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;

II.6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 3 D

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (*) nella Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati

PAESE — **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:

II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. sono stati ottenuti:

a) da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:

— decisione 79/542/CEE del Consiglio ([2]), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio ..... (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie),

— e/o decisione 2006/696/CE della Commissione ([3]), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio ..... (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle e di influenza aviaria,

— e/o decisione 2000/585/CE della Commissione ([4]), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio ..... (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);

b) da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui alle decisioni sopra citate; e

c) da animali che nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti norme della direttiva 93/119/CE del Consiglio ([5]) sul benessere degli animali;

II.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; e

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

nonché

II.4. sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni poste dalle decisioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

II.5. sono stati imballati in un imballaggio finale recante la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON PER CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON PER CONSUMO UMANO» e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON PER CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON PER CONSUMO UMANO» ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

II.6. nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; e

b) sono stati esaminati, sulla base di almeno cinque campioni di ciascuna partita lavorata prelevati con scelta casuale durante il magazzinaggio (prima della spedizione) nell'impianto di lavorazione, e sono risultati soddisfare le seguenti condizioni ([6]):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g.

▼M9

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.1991; 05.11.99 o 23.09.90.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Natura della merce: indicare alimenti greggi per animali da compagnia o sottoprodotti di origine animale.

Parte II

(*) Cancellare la menzione inutile.

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, p. 1.

([2]) Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.

([3]) GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

([4]) Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE (GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1).

([5]) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21).

([6]) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 3 E

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) nella Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo XIV, e certifica che le interiora aromatizzanti di cui sopra:

II.1. consistono in sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002

II.3. sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

(2) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) e/*o* [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

(2) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

(2) e/*o* [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

II.4. sono state sottoposte, conformemente all'allegato VIII, capitolo XIV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;

II.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (3):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.6. allo stadio di prodotto finale, i prodotti di cui sopra:

(2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]

(2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

II.7. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;

II.8. i prodotti di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.04 o 05.11.91.

▼M9

—	Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
—	Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
—	Casella I.28: definire le interiora aromatizzanti.

Parte II

(1)	GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2)	Cancellare la menzione inutile.
(3)	I termini della formula sono definiti come segue:
	n = numero di campioni da esaminare;
	m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
	M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
	c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
—	La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
—	Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:
Data:	Firma:
Timbro:	

▼M9

CAPITOLO 3 F

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (3) *nella Comunità europea di sottoprodotti di origine animale* (*) *destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia*

PAESE — **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ trasformazione supplementare ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.1. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 [1] e certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:

II.1.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.1.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di …… [2]:

([3]) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione;]

([3]) *o* [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio; [4];]

II.1.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:

([3]) [a) provenienti da un'azienda:

i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria fortemente patogena durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e

ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e

b) che:

i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;

ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;

iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e

iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali;]

([3]) *o* [a) da animali selvatici catturati e uccisi in una zona:

i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria altamente patogena nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e

ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e

b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]

II.1.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.1.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

II.1.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;

II.1.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:

([3]) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

([3]) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([3]) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

▼M9

(3) e/*o*	[—	prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (5), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(3) e/*o*	[—	pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(3) e/*o*	[—	sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(3) e/*o*	[—	gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(3) e/*o*	[—	materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.1.8.		i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;
II.1.9.		i sottoprodotti di origine animale di cui sopra, nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002: a) sono stati contrassegnati nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm; b) se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale; e c) ove la partita sia costituita da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).
(3) (6) [II.2.		**Prescrizioni specifiche**
(3) (7) II.2.1.		I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato sub II.1.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati.
(3) (8) II.2.2.		I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono costituiti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente di oltre + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.

▼M9

Parte II

(*) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:

— parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio,

— allegato della decisione 94/984/CE della Commissione, e

— allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione.

Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).

([3]) Cancellare la menzione inutile.

([4]) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.

([5]) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

([6]) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente allallegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

([7]) Soltanto per certi paesi sudamericani.

([8]) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:
Data:	Firma:
Timbro:	

▼M9

CAPITOLO 4 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) *nella Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
30.02

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
(nome scientifico)
Impianto di fabbricazione

▼M9

PAESE

Siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 [1] e certifica che il siero di equidi di cui sopra:

II.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. consiste esclusivamente di siero di equidi non destinato al consumo umano o animale;

II.3. proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

II.4. è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive o è stato ottenuto da equidi che, nel macello, sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem;

II.5. è stato ottenuto da equidi che sono rimasti fin dalla nascita nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio, di un paese terzo in cui:

a) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

b) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina; e

c) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

II.6. è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria o è stato ottenuto da equidi che sono stati in un'azienda nella quale:

([2]) [a) nel caso dell'encefalomielite equina, tutti gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti almeno sei mesi prima della data del prelievo;

b) nel caso dell'anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

c) nel caso della stomatite vescicolare, il divieto è stato revocato almeno sei mesi prima della data del prelievo;

d) nel caso della rabbia, l'ultimo caso è stato rilevato almeno un mese prima della data del prelievo;

e) nel caso del carbonchio ematico, l'ultimo caso è stato rilevato almeno 15 giorni prima della data del prelievo;]

([2]) o [tutti gli animali, appartenenti a specie suscettibili di contrarre la malattia, sono stati abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data del prelievo (o, nel caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima);]

II.7. è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

II.8. è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura "siero di equidi" e recanti il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta autorizzato.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 4 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) *nella Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:

II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;

II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

II.5. sono stati sottoposti:

(2) [al metodo di trasformazione …….. (3) di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

(2) o [ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002,]

al fine di distruggere gli agenti patogeni;

II.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (4):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.7. allo stadio di prodotto finale, i prodotti di cui sopra:

(2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]

(2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

II.8. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;

II.9. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.

(4) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼**M13**

CAPITOLO 4 C

Certificato sanitario

per la spedizione e il transito nella [2] Comunità europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.	
I.7. Paese di origine — Codice ISO	I.8. Regione di origine — Codice	I.9. Paese di destinazione — Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome — Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Nome — Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC) **30.02**	
			I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per Uso tecnico ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) — Natura della merce — Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione — Numero del lotto			

▼**M13**

PAESE | Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

Parte II: Certificazione

II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.	Attestato sanitario
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]), in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 6 e del capitolo IV dell'allegato VIII, certifica quanto segue:
II.1.	i prodotti sanguigni di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2.	sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;
II.3.	sono stati preparati e conservati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente a norma dell'articolo 18 o in uno stabilimento di raccolta e se del caso a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1774/2002 ([2]), esclusivamente con i seguenti prodotti di origine animale:
([2])	[— sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]
([2]) *e/o*	[— sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
([2]) *e/o*	[— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
([2]) *e/o*	[— sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.]
II.4.	il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati è stato prelevato:
([2])	[in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria,]
([2]) *o*	[in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo,]
([2]) *o*	[da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo.]
([2]) [II.5.	i prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti agli ordini *taxa Artiodactyla, Perissodactyla* e *Proboscidea,* o da incroci di tali animali provengono:
II.5.1.	da un paese in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di peste bovina, peste dei piccoli ruminanti e febbre della valle del Rift e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie.
([2]) [II.5.2. *o*	[dal territorio di un paese o di una regione con codice … ([3]) in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia]
([2]) [II.5.2. *o*	[dal territorio di un paese o di una regione con codice … ([3]) in cui da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica e da almeno 12 mesi sono ufficialmente attuati e controllati programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei ruminanti domestici ([4])]
([2]) [II.5.3.	Inoltre, nel caso di animali non appartenenti né alla famiglia *Suidae* né alla famiglia *Tayassuidae*:
([2]) *o*	[nel paese o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare o di febbre catarrale degli ovini ([2]) (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie,]
([2]) or	[nel paese o nella regione d'origine sono presenti ([2]) animali sieropositivi per la stomatite vescicolare o la febbre catarrale degli ovini ([4])]
([2]) [II.5.4.	Inoltre, nel caso di animali appartenenti alle famiglie *Suidae* e *Tayassuidae*:
[II.5.4.1.	[nel paese o nella regione d'origine da almeno 12 mesi non è stato registrato nessun caso di malattia vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana e da almeno 12 non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie nelle specie ricettive]
([2]) [II.5.4.1.	[nel paese o nella regione d'origine da 12 mesi non è stato registrato nessun caso di stomatite vescicolare (compresa la presenza di animali sieropositivi) e da almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia,]

▼M13

PAESE | Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

([2]) [II.5.4.2. *o* [nel paese o nella regione d'origine sono presenti animali sieropositivi per la stomatite vescicolare ([4]),]]

([2]) [II.6. nel caso di prodotti sanguigni derivati da pollame o altre specie aviarie gli animali e i prodotti provengono dal territorio di un paese o di una regione con codice … ([5])]

indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria altamente patogena, secondo la definizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE

in cui nel corso degli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro l'influenza aviaria

in cui gli animali da cui sono derivati i prodotti non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.]

II.7. i prodotti sono stati:

([2]) [imballati in sacchi o bottiglie nuovi o sterilizzati,]

([2]) *o* [trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

l'imballaggio o i contenitori recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";

II.8. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

II.9. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Note

Parte I:

— Casella I.6: Persona responsabile della partita nella Comunità europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

Parte II:

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Cancellare la menzione inutile.

([3]) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE.

([4]) Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico di destinazione.

([5]) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nella Comunità europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): | Qualifica e titolo:

Data: | Firma:

Timbro:»

▼**M13**

CAPITOLO 4 D

Certificato sanitario

per la spedizione e il transito nella (2) Comunità europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC) **30.02**	
			I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per Uso tecnico ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione	Numero del lotto

▼**M13**

PAESE | Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

Parte II: Certificazione

II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.	**Attestato sanitario**
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]), in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 6 e del capitolo IV dell'allegato VIII del capitolo II, e certifica quanto segue:
II.1.	i prodotti sanguigni di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2.	sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;
II.3.	sono stati preparati e conservati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente a norma dell'articolo 18 o in uno stabilimento di raccolta e se del caso a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([2]), esclusivamente con i seguenti prodotti di origine animale:
([2])	[— sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]
([2]) *e/o*	[— sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
([2]) *e/o*	[— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
([2]) *e/o*	[— sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.]
II.4.	il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati è stato prelevato:
([2])	[in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria,]
([2]) *o*	[in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo,]
([2]) *o*	[da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo.]
([2]) [II.5.	i prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti agli ordini *taxa Artiodactyla, Perissodactyla* e *Proboscidea* o da incroci di tali animali, esclusi quelli appartenenti alle famiglie *Suidae* e *Tayassuidae,* sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Valle del Rift e febbre catarrale degli ovini:
([2])	[trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,]
([2]) *o*	[irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,]
([2]) *o*	[modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da un test di efficacia,]
([2]) *o*	[trattamento termico a una temperatura almeno di 80 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia]]
([2]) [II.6.	i prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti alle famiglie *Suidae , Tayassuidae* , da pollame e altre specie aviarie sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le seguenti malattie: afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria altamente patogena, secondo la specie;
([2])	[trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,]
([2]) *o*	[irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,]
([2]) *o*	[trattamento termico a una temperatura almeno di 80 °C per gli animali appartenenti alle famiglie *Suidae/Tayassuidae* ([2]) e almeno di 70 °C per il pollame e altre specie aviarie in tutta la massa, seguito da un test di efficacia]
([2]) [II.7.	i prodotti derivati da specie diverse da quelle indicate ai punti II.5. o II.6. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti (specificare): …]
II.8.	i prodotti sono stati:
([2])	[imballati in sacchi o bottiglie nuovi o sterilizzati,]
([2]) *o*	[trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
	tl'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";

▼M13

PAESE — Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati ad usi tecnici

II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.9. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

II.10. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Note

Parte I:

— Casella I.6: Persona responsabile della partita nella Comunità europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

Parte II:

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nella Comunità europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): — Qualifica e titolo:

Data: — Firma:

Timbro:»

▼M9

CAPITOLO 5 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti — Impianto di fabbricazione	Peso netto

▼M9

PAESE **Pelli di ungulati fresche o refrigerate**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII, capitolo VI, e certifica che le pelli di cui sopra:

II.1. sono state ottenute da animali (2):

a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure

b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

II.2. sono originarie di un paese, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:

a) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie (3):

[— peste suina classica e peste suina africana,]

[— peste bovina;]

nonché

b) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia (3);

II.3. sono state ottenute:

[da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione o, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita;]

[nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei 30 giorni precedenti;]

[nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti;]

[da animali che non presentavano sintomi di [afta epizootica], [peste bovina], [peste suina classica], [peste suina africana] o [malattia vescicolare dei suini] (3) durante l'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione;]

II.4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 5 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di pelli di ungulati trattate*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10. Regione di destinazione — Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto

▼M9

PAESE **Pelli di ungulati trattate**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo VI, e certifica che le pelli di cui sopra:

II.1. sono state ottenute da animali (2):

a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure

b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria; o

c) che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali e che non erano stati abbattuti per sradicare una epizoozia;

(2) [II.2 provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione comunitaria, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE (3) in provenienza del quale sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:

(2) [essiccate;]

(2) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]

(2) o [salate secche o verdi in data…… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della Comunità europea;]

(2) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]

(2) o [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data…… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della Comunità europea;]

(2) o [II.2. provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione comunitaria, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE in provenienza del quale **NON** sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:

(2) [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]

(2) o [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data…… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della Comunità europea;]

(2) o [sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]

II.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di registrazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aviomobile) o nome (nave) e informazioni da fornire in caso di scarico e ricarico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼**M9**

CAPITOLO 5 C

Dichiarazione ufficiale

per la spedizione/il transito (1) *nella Comunità europea di pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato | I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto

▼M9

PAESE

Pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara che le pelli sopra descritte:

II.1. sono state ottenute da animali (1):

a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure

b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria; o

c) che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali e che non erano stati abbattuti per sradicare una epizoozia;

II.2. sono state:

(1) [essiccate;]

(1) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]

(1) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]

II.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;

(1) o [II.4. dopo il trattamento di cui al punto II.2, sono state tenute isolate, sotto controllo ufficiale, nei 21 giorni immediatamente precedenti la spedizione;]

(1) o [II.4. secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno 21 giorni.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

Parte II

(1) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 6 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) nella Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.	I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a. I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.
I.7. Paese di origine — Codice ISO — I.8. Regione di origine — Codice	I.9. Paese di destinazione — Codice ISO — I.10.
I.11. Luogo di origine Nome — Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Nome — Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale
I.13. Luogo di carico	I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21.	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Altro ☐	
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO	I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) — Natura della merce — Numero di colli	

▼M9

PAESE

Trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]) e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:

II.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

([2]) [II.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di pelli:

([2]) [sono stati essiccati;]

([2]) o [sono stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;]

([2]) o [sono stati salati secchi o verdi in data ..... e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave per una durata tale che essi saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della Comunità europea;]]

([2]) o [II.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:

a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti; e

b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07 o 97.05.

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28: per la natura della merce, specificare scegliendo una o più delle possibilità seguenti: [ossa], [corna], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] o [pelli].

Parte II

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 6 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) *nella Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento*

PAESE — **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21.

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce
Specie (nome scientifico) — Numero di colli

▼M9

PAESE

Trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 [1] e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:

([2]) [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili diversi dai suini:

a) da 12 mesi..... (regione) è indenne da afta epizootica e da peste bovina e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina; e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di artiodattili diversi dai suini;]

([2]) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici:

a) da 12 mesi..... (regione) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie dei suini; e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di suini selvatici;]

([2]) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di solipedi, i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del suddetto paese esportatore;]

([2]) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di uccelli:

a) …… (regione) è immune dall'influenza aviaria fortemente patogena e dalla malattia di Newcastle; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta nella suddetta regione, la quale negli ultimi 30 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina di penna;]

II.2. i trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06 o 05.07.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 7 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05.02

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Impianto di fabbricazione — Numero di colli — Peso netto

▼M9

PAESE **Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:

II.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;

II.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizoozia;

II.3. da almeno 12 mesi il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, la regione di origine è indenne da peste suina africana;

II.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 7 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) nella Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05.02

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Impianto di fabbricazione — Numero di colli — Peso netto

▼M9

PAESE **Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:

II.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;

II.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizoozia;

II.3. le setole di suini sopra descritte sono state:

(2) [bollite;]

(2) o [tinte;]

(2) o [candeggiate;]

II.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 8

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([3]) *nella Comunità europea di sottoprodotti di origine animale* (*) *destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine Codice ISO

I.8. Regione di origine Codice

I.9. Paese di destinazione Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie (nome scientifico) | Natura della merce | Impianto di fabbricazione | Numero di colli | Peso netto | Numero del lotto

▼M9

PAESE **Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.1. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 [1] e certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:

II.1.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.1.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di …… [2]:

([3]) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione;]

([3]) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio [4];]

II.1.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:

([3]) [a) provenienti da un'azienda:

i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria fortemente patogena durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e

ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e

b) che:

i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;

ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;

iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e

iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali;]

([3]) o [a) da animali selvatici catturati e uccisi in una zona:

i) nella quale, nel raggio di 25 km non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria altamente patogena nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e

ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e

b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]

II.1.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.1.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

II.1.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI TECNICI" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;

II.1.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:

([3]) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

([3]) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([3]) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

([3]) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione [5], che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

([3]) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

▼M9

(3) e/*o*	[— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(3) e/*o*	[— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(3) e/*o*	[— pellicce provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.1.8.	i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione.
(3) (6) [II.2.	**Prescrizioni specifiche**
(3) (7) [II.2.1.	i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati ottenuti nel territorio indicato al punto II.1.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati;]
(3) (8) [II.2.2.	i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati ottenuti da frattaglie o da carni disossate.]

Osservazioni

Parte I

—	Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
—	Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
—	Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
—	Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.1991; 05.11.99 o 30.01.
—	Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
—	Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
—	Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.

Parte II

(*)	Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli di ungulati o ruminanti e setole di suino (cfr. relativi certificati specifici per l'importazione di tali prodotti) nonché lana, capelli, piume o parti di piume.
(1)	GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2)	Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi: — parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, — allegato della decisione 94/984/CE della Commissione, e — allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione. Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
(3)	Cancellare la menzione inutile.
(4)	Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
(5)	Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
(6)	Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente allallegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.
(7)	Soltanto per certi paesi sudamericani.
(8)	Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
—	La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
—	Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:
Data:	Firma:
Timbro:	

▼M9

CAPITOLO 9

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO — I.8.

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO — I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che l'olio di pesce di cui sopra:

II.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano;

II.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto in cui si trasforma esclusivamente pesce e che sia riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— prodotti alimentari di origine ittica, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

II.5. l'olio di pesce:

a) è stato sottoposto, conformemente all'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;

b) non è stato in contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da altre specie animali; e

(2) [c) è imballato in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione;]

(2) o [c) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dallimpianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima delluso e siano risultati puliti;]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04 o 15.18.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28,nImpianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile

(3) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:
Data:	Firma:
Timbro:	

▼**M9**

CAPITOLO 10 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (4) *nella Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine Codice ISO I.8.

I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Numero di riconoscimento degli stabilimenti

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]) e certifica che i grassi fusi di cui sopra:

II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. non sono destinati al consumo umano;

II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente all'allegato C, capitolo II, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ([2]) o all'allegato I, capitolo 9, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio ([3]) per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

([4]) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

([4]) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([4]) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([4]) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([4]) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

([4]) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione ([5]), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

([4]) e/*o* [— latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

([4]) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

([4]) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

([4]) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

II.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

II.6. i grassi fusi:

a) sono stati trasformati in conformità dell'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure trattati conformemente alle direttive del Consiglio 77/99/CEE e 92/118/CEE per distruggere gli agenti patogeni, e

([4]) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione,]

([4]) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima delluso e siano risultati puliti,]

e recano un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

▼M9

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 o 15.18.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.

Parte II

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

([2]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

([3]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

([4]) Cancellare la menzione inutile.

([5]) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 10 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) nella Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO — I.8.

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO — I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Grassi fusi da utilizzare a scopi tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i grassi fusi di cui sopra:

II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. non sono destinati al consumo umano o animale;

II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 13 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [materiali di categoria 2 (3);]

(2) o [miscela di materiali di categoria 2 e di materiali di categoria 3 (4);]

II.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

II.6. i grassi fusi:

a) sono stati sottoposti, conformemente all'allegato VII, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni, e

(2) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione,]

(2) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dallimpianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima dell'uso e siano risultati puliti,]

e recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 o 15.18.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Elenco dei materiali di categoria 2:

a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;

b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

▼M9

d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizoozia;

e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; nonché

f) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

([4]) Elenco dei materiali di categoria 3:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 11

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine Codice ISO I.8.

I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Gelatine e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ([1]) e certifica che la gelatina/il collagene ([2]) di cui sopra:

II.1. consiste in gelatina/collagene ([2]) che soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. consiste in gelatina/ collagene ([2]) non destinato al consumo umano;

II.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

([2]) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

([2]) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([2]) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([2]) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]

([2]) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione ([3]), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

([2]) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

([2]) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

II.5. la gelatina/il collagene ([2]):

a) è stato confezionato, imballato, conservato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria.

Le confezioni e gli imballaggi contenenti la gelatina/il collagene ([2]) di cui sopra recano la dicitura "GELATINA/ COLLAGENE ([2]) ADATTA/O ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI"; inoltre

([2]) [b) ove si tratti di gelatina, essa è stata prodotta mediante un processo nell'ambito del quale i materiali di categoria 3 non trasformati vengono sottoposti ad un trattamento con acido o alcali, seguito da uno o più risciacqui, comprendente la regolazione del pH, l'estrazione mediante riscaldamento una o più volte di seguito e la purificazione per mezzo di filtrazione e sterilizzazione per distruggere gli agenti patogeni;]

([2]) o [b) ove si tratti di collagene, esso è stato prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione per distruggere gli agenti patogeni.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 35.03 o 35.04.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28: Natura della merce: selezionare gelatina o collagene;
Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 12

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine Codice ISO I.8.

I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue (2):

II.1. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;

II.3. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

(2) e/*o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

(2) e/*o* [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

(2) e/*o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

(2) e/*o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

(2) e/*o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

II.5. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra:

a) sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura "NON PER CONSUMO UMANO" e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria; inoltre

(2) [b) se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3.

Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita

i) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; nonché

ii) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar;]

▼M9

(2) o [b] se si tratta di fosfato bicalcico, esso è stato prodotto mediante un processo che:

i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

ii) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

iii) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 270 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60 e 65 °C;]

(2) o [b] se si tratta di fosfato tricalcico, esso è stato prodotto mediante un processo atto a garantire:

i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);

ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

iii) che il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e

iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 28,35 o 35.04.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Natura della merce: specificare se proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico;
Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Per «rifiuti di cucina e ristorazione» si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼**M9**

CAPITOLO 13

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di sottoprodotti dell'apicoltura*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato | I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto

▼M9

PAESE **Sottoprodotti dell'apicoltura**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 6 e dell'allegato VIII del capitolo IX, e certifica che i sottoprodotti dell'apicoltura di cui sopra:

II.1. provengono da una regione in cui le malattie di cui sotto sono ufficialmente notificate e che non formano oggetto di alcuna restrizione connessa a:

a) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*);

b) acariasi [*Acarapis woodi* (Rennie)];

c) *Aethina tumida*; e

d) *Tropilaelaps* spp;

II.2. sono stati:

(2) [sottoposti a una temperatura di – 12 °C o inferiore per almeno 24 ore;]

(2) o [se si tratta di cera, essa è stata raffinata o trasformata.]

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.99 e specificare la merce di cui alla nota della casella I.28.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Natura della merce: miele, cera di api, pappa reale, propoli o polline destinati all'allevamento delle api

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼**M9**

CAPITOLO 14 A

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito [2] *nella Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
15.16.10

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Derivati lipidici da utilizzare a scopi tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:

II.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano o animale;

II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con materiali di categoria 2 e/o 3 (3);

II.5. ove si tratti di derivati lipidici prodotti a partire da materiali di categoria 2, tali derivati lipidici:

a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:

(2) [transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri); e]

(2) *o* [saponificazione con NaOH 12 M (glicerolo e sapone):

(2) [con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; e]

(2) o [con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti; e]]

b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Elenco dei materiali di categoria 2:

a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;

b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizoozia;

e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; nonché

f) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

▼M9

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro:

▼**M9**

CAPITOLO 14 B

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
15.16.10

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Codice ISO — Paese terzo

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Numero di riconoscimento degli stabilimenti

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 [1] e certifica quanto segue:

II.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano;

II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali di categoria 3:

([2]) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]

([2]) *e/o* [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([2]) *e/o* [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria,]

([2]) *e/o* [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]

([2]) *e/o* [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]

([2]) *e/o* [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione ([3]), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]

([2]) *e/o* [— latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]

([2]) *e/o* [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]

([2]) *e/o* [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

([2]) *e/o* [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]

II.5. i derivati lipidici di cui sopra sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 15

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([3]) *nella Comunità europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine — Codice ISO

I.8. Regione di origine — Codice

I.9. Paese di destinazione — Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
35.02

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Numero di riconoscimento degli stabilimenti

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M9

PAESE **Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:

II.1. i prodotti a base di uova di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2. i prodotti a base di uova di cui sopra non sono destinati al consumo umano;

II.3. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio (2) per distruggere gli agenti patogeni;

II.4. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati (derivati) esclusivamente a partire da:

— uova provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

II.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti a trasformazione:

(3) [conformemente al metodo di trasformazione …….. (4) di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CEE) n. 1774/2002;]

(3) o [conformemente ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell'allegato VII, capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]

(3) o [conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio;]

II.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (5):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

II.7. i prodotti a base di uova di cui sopra sono conformi alle norme comunitarie relative ai residui di sostanze nocive o di sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere pericoloso o nocivo alla salute degli animali l'uso del prodotto come mangime;

II.8. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra:

(3) *o* [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati;]

(3) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso;]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

II.9. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;

II.10. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Osservazioni

Parte I

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

▼M9

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 89.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.

(5) I termini della formula sono definiti come segue:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro:

▼M9

CAPITOLO 16

Modello di dichiarazione

Dichiarazione dell'importatore per la spedizione verso la Comunità europea di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti

Nota per l'importatore: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti (1):

a) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa);

b) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna);

c) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli);

sono destinati ad essere importati nella Comunità dal sottoscritto, non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente per ulteriore trasformazione o trattamento presso:

Cognome e nome: ..... Indirizzo: .....

Importatore:

Cognome e nome: ..... Indirizzo: .....

Fatto a, ... il .....
(luogo) *(data)*

Firma

Numero di riferimento indicato sul documento veterinario comune di entrata di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione:

.....

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE (2)

Firma: .....
(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero) (2)

Cognome e nome: .....
(cognome in lettere maiuscole)

(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

▼M9

CAPITOLO 17

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito ([2]) *nella Comunità europea di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico*

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
N. tel.

I.2. Numero di riferimento del certificato — I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
N. tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐
Nome — Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione:
Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura:
ambiente ☐ di frigorifero ☐ di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale ☐ uso tecnico ☐ Altro ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Impianto di fabbricazione	Peso netto

▼M9

PAESE **Stallatico trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico**

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell'articolo 5 e dell'allegato VIII del capitolo VI, e certifica che lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico di cui sopra:

II.1. provengono da un impianto tecnico, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio approvato dall'autorità competente del paese terzo e che soddisfa le condizioni speciali di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

II.2. (2) sono stati sottoposti a:

[un processo di trattamento termico di almeno 70 C per almeno 60 minuti;] o

[un processo di trattamento tecnico equivalente convalidato ed autorizzato dallo Stato membro importatore conformemente alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002:

.....

.....

.....;]

II.3. sono:

a) esenti da *Salmonella* (assenza di *Salmonella* in 25 g di prodotto trattato);

b) esenti da *Escherichia coli* o da *enterobatteriacee* (secondo le misure del tenore in germi aerobi: meno di 1 000 unità che formano colonie per grammo di prodotto trattato); nonché

c) sono stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;

II.4. sono saldamente chiusi in:

a) container ben chiusi e isolati; o

b) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o sacchi big bag).

Parte I

Osservazioni

— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.

— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28: Natura della merce: specificare se si tratta di stallatico trasformato o di prodotti trasformati a base di stallatico

Parte II

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Cancellare la menzione inutile.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:»

▼M2

ALLEGATO XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.

▼M12

PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario Capitolo 2)

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE.

▼M2

Parte II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio ([1]).

Parte III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione ([2]).

Parte IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10, lettera A e 10 lettera B)

I paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

Parte V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera B)

A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

▼M9

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)

▼M13

A. Prodotti sanguigni:

1. Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati:

([1]) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
([2]) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 82.

▼M13

i paesi terzi o le regioni di paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte,

il Giappone.

2. Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie:

i paesi terzi o le regioni di paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2006/696/CE,

il Giappone.

3. Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali:

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2006/696/CE della Commissione o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione,

il Giappone.

4. Prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie:

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nella parte 1 dell'allegato II della decisione 2006/696/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE,

il Giappone.

▼M5

B. Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico:

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione ([1]) o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione ([2]), ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

— (JP) Giappone

— (PH) Filippine e

— (TW) Taiwan.

C. Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico.

Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.

▼M9

PARTE VII A

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia (certificati sanitari di cui ai capitoli 3 B e 3 F)

A. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:

i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:

— carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell'America del sud e dell'Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.

([1]) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.
([2]) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

▼M2

B. Materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti

I paesi terzi o le parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ([1]) e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE della Commissione ([2]).

C. Materie prime ottenute da pesci

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

D. Materie prime ottenute da altre specie, comprese quelle ottenute da selvaggina di penna, altri mammiferi terrestri selvatici e leparopidae

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

Parte VII — LETTERA B

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera D)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VII — LETTERA C

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera E)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7, lettera A e 7, lettera B)

A. Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, purché, durante gli ultimi 12 mesi, siano stati esenti da peste suina africana.

B. Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, anche se, durante gli ultimi 12 mesi, non sono stati esenti da peste suina africana.

▼M9

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico per il trattamento del suolo (certificato sanitario di cui al capitolo 17)

Per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico i paesi elencati nei seguenti atti:

a) allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

b) allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione; o

([1]) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.
([2]) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

▼M9

c) allegato II della decisione 2006/696/CE della Commissione (GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1).

▼M2

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera A, 3, lettera B e 3, lettera C)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

«(LK) Sri Lanka (1),

(JP) Giappone (2),

(TW) Taiwan (2).»

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

«(KR) Repubblica di Corea (3),

(MY) Malaysia (3),

(PK) Pakistan (3),

(TW) Taiwan (3).»

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

▼M9

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4 A)

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (8), in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati all'allevamento o alla produzione.

▼M2

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5, lettera A, 5, lettera B e 5, lettera C)

A. Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

B. Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

(1) Esclusivamente per gli articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.
(2) Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.
(3) Soltanto per la gelatina.

▼M2

C. Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso la Comunità europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6, lettera A e 6, lettera B)

A. Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.

B. Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:

«(GL) Groenlandia,

(TN) Tunisia.»

C. Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati della parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.